

CXC.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1907

Presidenza del Vice-Presidente BLASERNA.

Sommario. — Si approva il processo verbale, dopo osservazioni dei senatori Astengo, Cefaly, Pisa, Borgatta, Di Prampero, Vacchelli, Arcoleo, De Martino, e del ministro degli affari esteri — Si accorda un congedo — Ringraziamenti della famiglia Carta-Mameli per le onoranze rese al defunto senatore — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri » (N. 531) — Il senatore D. Martino, relatore, riferisce sugli emendamenti agli articoli 3 e 14, che erano stati rinviati; essi sono approvati, dopo osservazioni del ministro degli affari esteri — Il relatore, senatore De Martino, riferisce sul coordinamento del disegno di legge, che è approvato — Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 528) — Discussione del disegno di legge: « Stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 con la denominazione: Spese per la Macedonia » (N. 529) — Parlano i senatori Carafa D'Andria e Pierantoni, il ministro degli affari esteri ed il ff. di relatore, senatore Finali — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimenti dei professori universitari » (N. 496) — Parlano sull'articolo 1 i senatori Del Giudice, che presenta un emendamento, Pierantoni, Vischi, Cannizzaro, Schupfer, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Il senatore Del Giudice ritira il suo emendamento, e si approva l'art. 1 nel testo proposto dall'Ufficio centrale — L'articolo 2 è approvato con una modificazione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica — Il senatore Vischi ritira il suo art. 2 e si associa all'articolo aggiuntivo proposto e accolto dal senatore Del Giudice — Dopo dichiarazioni del ministro dell'istruzione pubblica, e dopo osservazioni dei senatori Scialoja e Todaro, l'articolo aggiuntivo del senatore Del Giudice non è approvato — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approvano i due disegni di legge: « Rimborso delle spese sostenute dall'Ospedale di S. Matteo in Padova per il mantenimento delle cliniche universitarie » (N. 534); « Variazioni al piano d'ammortamento del prestito concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Pisa, in base alla legge 14 luglio 1887, n. 4760 (Serie 3^a) » (N. 525) — Dopo discussione, alla quale prendono parte il ministro delle poste e dei telegrafi, e i senatori Cefaly, Arcoleo, Pierantoni, Todaro e Pellegrini, su proposta del Presidente, si delibera di convocare il Senato in Comitato segreto, per il giorno successivo, dopo la seduta pubblica.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, e delle poste e telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ASTENGO. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

ASTENGO. Ho sentito leggere nel processo verbale che si è stabilito il giorno di giovedì per l'esame della relazione, in Comitato segreto, della Commissione per la contabilità interna. Io allora non era presente, ma faccio osservare che il giorno di festa (poichè giovedì è festa) noi siamo soliti, per impegni presi, di assentarci.

Io, per esempio, dovrei parlare su quella relazione, mentre mi sono già impegnato di trovarmi fuori di Roma in quel giorno. Vorrei pregare la cortesia dell'onor. Presidente, del relatore e del collega Pisa, che ha proposto di tenere la seduta giovedì, di rimandarla invece a domani o a venerdì, e lasciar libero giovedì.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Astengo sarebbe quella di fissare a domani o a venerdì, il Comitato segreto, lasciando libero giovedì, che è giorno di festa, per gli impegni che i signori senatori possono avere preso antecedentemente, trattandosi di giorno festivo.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Io non mi oppongo alla proposta del senatore Astengo; osservo solo che, assente da Roma, ebbi comunicazione dall'onor. Presidente che la riunione del Comitato segreto era fissata per oggi, mentre invece, in fine della seduta di ieri, questa riunione fu rimandata a giovedì.

Io troverei opportuno che il Senato si convocasse in Comitato segreto per domani, perchè questa deliberazione potrebbe accomodare tutto.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Prendo la parola semplicemente per dichiarare che da parte mia mi rimetto alla deliberazione che vorrà prendere il Senato, inquantochè, sebbene ieri sera, dietro mia proposta, si fosse votata la seduta di giovedì pel

Comitato segreto, non ho tuttavia alcuna difficoltà, qualora il Senato intenda di ritornare sulla sua deliberazione, di rimettermi completamente alla nuova decisione che volesse prendere.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare che per domani sarebbe forse difficile fissare fin d'ora la riunione per il Comitato segreto, perchè c'è una serie di progetti di leggi per i quali i ministri pregano che avvenga la discussione al più presto, giacchè essi comprendono dei provvedimenti di molta urgenza. Quindi mi sembra che sarebbe meglio finire la discussione di questi disegni di legge, prima di riunirsi in Comitato segreto. D'altra parte, però, debbo dichiarare che la Presidenza se ne rimette completamente al Senato.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Anch'io che faccio parte della Commissione di contabilità interna, ho il dovere e il desiderio di trovarmi presente a questa discussione. Quantunque ieri non fosse ancora stato licenziato per la stampa l'ordine del giorno che fissava la riunione del Comitato segreto per oggi, tuttavia il fatto è che eravamo rimasti intesi con la Presidenza di trovarci per oggi pronti a prender parte a questa discussione. Io, ad esempio, sono rimasto qui a Roma appunto per questo. Si capisce: ognuno ha i propri affari e non si può rimaner qua in sospeso senza sapere che cosa si farà.

Ad ogni modo, io, associandomi agli oratori che hanno parlato prima, pregherei, se la Presidenza crede di consentire, che si fissasse definitivamente per domani la riunione in Comitato segreto. Se poi non si potesse fissare per domani, allora restiamo liberi tutti: discuteremo del bilancio interno quanto potremo.

PRESIDENTE. Il fissare fin d'ora il Comitato segreto per domani mi sembra un po' prematuro. Se mai sarebbe meglio di riparlare alla fine della seduta, giacchè allora potremo vedere sino a qual punto dell'ordine del giorno saremo arrivati...

ASTENGO. Ma se ora siamo pochi, in fine di seduta saremo pochissimi.

PRESIDENTE... Questo non vuol dire. L'ordine del giorno si stabilisce sempre in fine di seduta, tenendo conto di quello che si è fatto e di quel che rimane a fare.

Io proporrei quindi di aspettare a deliberare intorno a questa questione in fine di seduta...

ASTENGO. Ad ogni modo resta inteso che giovedì non terremo seduta.

PRESIDENTE... Per parte mia non ho nessuna difficoltà di ritornare sulla deliberazione di ieri...

ASTENGO. Io, invece, faccio formale proposta che sia fin d'ora deliberato intorno a questa questione e che, cioè, si stabilisca definitivamente per domani la riunione in Comitato segreto. Prego quindi di mettere ai voti questa mia proposta.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A me sembra che nel deliberare bisognerebbe avere un riguardo nel sentire il parere dei questori del Senato, che hanno diritto e dovere di assistere alla seduta segreta.

Perciò io pregherei i colleghi di volere accettare la proposta dell'onorevole Presidente, e cioè di rimandare la deliberazione su questa questione alla fine della seduta.

ASTENGO. Prego nuovamente il Presidente di mettere ai voti la mia proposta.

VACCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI. La proposta dell'onorevole Presidente è sospensiva, e quindi deve avere la precedenza.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la mia proposta di rinviare alla fine della seduta ogni deliberazione.

(Approvato).

ARCOLEO. Domando anch'io la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Per un riguardo al Senato ed anche all'onor. ministro, debbo scusarmi della breve assenza di ieri, per la quale il mio ordine del giorno è rimasto senza che io abbia potuto dichiarare il mio pensiero.

Ho trovato per cortesia del relatore, il mio ordine del giorno trasformato in raccomandazione, ma non avrei mai sospettato di vederlo trasformato in una negativa, nel resoconto sommario del Senato, che afferma non averlo il ministro accettato. Ora avendo egli prima accettato, e me ne appello alla sua lealtà, l'or-

dine del giorno, non poteva respingerlo che per ragioni grammaticali o filologiche. Io non tengo più o meno all'ordine del giorno, ma alla cosa, alla bontà delle sue dichiarazioni, la quale in tanto giova, in quanto affidi sulla bontà delle nomine. Non comprendo tuttavia come, avendo dinanzi all'assemblea, il ministro accettato il concetto informatore del mio ordine del giorno, il resoconto sommario, che fa stato presso il pubblico, riferisca il contrario.

In ogni modo, il mio ordine del giorno resta sempre in tutto il suo valore, come freno alla facoltà di chi nomina, ed alla vanità di chi aspira. E attendo.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Come ebbi a dichiarare al Senato, io accettavo pienamente il concetto dell'ordine del giorno Arcoleo. Feci unicamente questione di forma, poiché ritenni inopportuno il commento all'articolo di legge con un ordine del giorno, tanto più che la legge era stata votata dai due rami del Parlamento, mentre questo commento sarebbe stato fatto da uno solo. Siccome però le mie dichiarazioni corrispondevano pienamente al concetto dell'onorevole Arcoleo, chiesi io stesso che si votasse un ordine del giorno che prendesse atto di queste dichiarazioni. Accettando quest'ordine del giorno ho fatto la promessa di tenerne presenti i concetti che lo ispiravano.

DE MARTINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARTINO, *relatore*. Ho brevissime cose da dire. Nel presentare l'ordine del giorno, che invitava il Senato a prendere atto delle dichiarazioni del ministro, ho creduto di fare cosa cortese verso il mio collega onor. Arcoleo, richiamando in tal guisa appunto le idee espresse nell'ordine del giorno che, lui assente, sarebbe altrimenti decaduto.

PRESIDENTE. Tutte queste dichiarazioni saranno iscritte nel processo verbale di oggi, e serviranno di chiarimento al processo verbale ora letto.

Se non vi sono altre osservazioni il processo verbale della seduta di ieri si intenderà approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Boncompagni-Ludovisi chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Carta-Mameli mi ha inviato una lettera con espressioni molto calde di ringraziamento per tutto ciò che il Senato ha fatto in onore del defunto senatore.

Seguito della discussione del disegno di legge « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri » (N. 531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri ». Sono rimasti in sospenso due articoli, l'art. 3 ed il 14. Ora sull'art. 3 ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE MARTINO, *relatore*. Sull'art. 3 il collega onor. Finali ha proposto alcune modifiche che il ministro e l'Ufficio centrale hanno concordemente accettato. Queste modifiche sono le seguenti:

Il primo comma è soppresso, cioè il comma che stabiliva che le promozioni di classe potessero esser fatte anche a scelta, la definizione di questa questione rimanendo impregiudicata ad un giudizio futuro, e cioè a quando sarà discussa la legge generale per lo stato degli impiegati civili.

È aggiunto poi un terzo comma, il quale suona così: « Potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, anche i capi servizio del Ministero, quando si tratti di funzionari che siano, o siano stati alla loro dipendenza ». La ragione di questo emendamento è la seguente: secondo la dizione primitiva, in questa Commissione, la quale dovrà giudicare sui meriti del personale e sulle proposte di avanzamento, potrebbe venire a mancare uno dei giudici naturali, e cioè appunto il superiore diretto che abbia o abbia avuto alla sua dipendenza i funzionari da promuovere. Si è quindi creduto opportuno che il capo del servizio speciale, a

cui è addetto l'impiegato che è proposto per una promozione, intervenga nel seno della Commissione e possa dare il suo parere.

Con questi emendamenti concordati, le proposte del nostro collega Finali sarebbero accettate tanto dal ministro, quanto dall'Ufficio centrale.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Una cosa sola debbo aggiungere a quanto ha detto il relatore circa la soppressione del primo capoverso di quest'articolo, e cioè che intanto, nel silenzio della legge, la materia continuerà ad essere retta dalle disposizioni del regolamento attualmente vigente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare io rileggerò l'articolo 3 colle proposte modificazioni concordate tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Il primo capoverso rimane soppresso.

« Le promozioni di grado hanno luogo esclusivamente a scelta e, salvo che per gli addetti, non possono esser fatte se non dopo almeno cinque anni di permanenza nel grado che il funzionario occupa.

« Per ogni passaggio di grado è necessario il parere favorevole di una Commissione di cinque membri, distintamente nominata per ciascuna delle due carriere con decreto ministeriale, e rinnovabile ogni biennio. Le Commissioni saranno presiedute dal sottosegretario di Stato; ne farà parte di diritto il segretario generale; gli altri tre membri di ciascuna dovranno essere funzionari superiori delle rispettive carriere in attività di servizio.

« Il funzionario che non abbia ottenuto il sopradetto parere favorevole, potrà, dopo almeno uno e non più di tre anni, provocare un secondo giudizio, il quale sarà definitivo.

« Potranno esser chiamati a far parte delle Commissioni anche i capi servizio del Ministero quando si tratti di funzionari che siano o siano stati alla loro dipendenza.

« La promozione per meriti singolari al grado superiore, prima che siano trascorsi i cinque anni di cui al primo capoverso del presente articolo, non sarà concessa se non col voto unanime della rispettiva Commissione.

« Le norme per l'alternarsi dal servizio all'in-

terno e all'estero saranno stabilite per regolamento da promulgarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Coloro che approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora procederemo all'esame del nuovo art. 14 sul quale do facoltà di riferire al relatore De Martino.

DE MARTINO, *relatore*. Questo articolo fu sospeso per invito fatto dal nostro collega Finali, il quale ebbe ad osservare che nel 2° comma conteneva una disposizione che poteva dar luogo ad equivoco; imperocchè, concedendosi una indennità al segretario generale del Ministero, si poteva quasi intendere che questa indennità facesse parte integrante dello stipendio, non risultando chiaramente il carattere speciale di questa speciale indennità.

Il carattere invece che si intende dare a questa indennità è diverso, e si giustifica pel fatto stesso che i funzionari della carriera del Ministero degli esteri, ministri plenipotenziari o consoli generali, che si trovano all'estero, ove godono di assegni adeguati alle loro funzioni, venendo poi alla direzione del Segretariato generale, verrebbero a perdere tali assegni e subirebbero una troppo sensibile menomazione della loro precedente posizione finanziaria.

La disposizione proposta, venendo, in parte almeno, a conservare tali assegni, deve però esser limitata nel senso che questi assegni non debbano esser concessi sotto altra forma ad altri funzionari dello Stato pei quali non esistono le speciali ragioni, a cui ho alluso.

Quindi, tanto l'Ufficio centrale quanto il ministro, avrebbero accettata la proposta fatta dal nostro collega Finali, con la seguente dizione del 2° comma:

« Al medesimo, cui potrà essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verrà conservata, oltre al proprio stipendio, una parte dell'ultimo assegno da esso goduto, in misura non superiore ai due terzi dello stipendio stesso ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, leggo l'art. 14 come è stato concordato:

« Un funzionario dello Stato, di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, è proposto sotto l'alta

direzione del ministro e del sottosegretario di Stato, col titolo di segretario generale, alla trattazione degli affari del Dicastero.

« Al medesimo, cui potrà essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verrà conservata, oltre al proprio stipendio, una parte dell'ultimo assegno da esso goduto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio stesso ».

Pongo ai voti questo articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Con ciò la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri », è terminata. Però io devo dare ancora la parola al senatore De Martino, relatore, per riferire sul coordinamento della legge stessa.

DE MARTINO, *relatore*. Essendo ieri stato votato un articolo 14 *bis*, la numerazione degli articoli del progetto di legge viene ad essere modificata come viene ad essere modificata altresì per la soppressione dell'articolo 19. Si tratta dunque di una semplice correzione dei numeri degli articoli che noi vi proponiamo.

È necessario altresì che l'articolo già 15 ed ora 16, che fu ieri votato, sia coordinato all'articolo 14 modificato, secondo l'ultima votazione del Senato, in quella parte che si riferisce all'indennità concessa ai ministri plenipotenziari e consoli generali che vengono a prestare servizio al Ministero; quindi, adottando la stessa dizione adottata per l'articolo 14, l'articolo dovrebbe essere conseguentemente modificato.

In seguito poi alla soppressione della prima parte dell'articolo 3, e per maggior proprietà di dizione, agli articoli 3 e 24 rispettivamente dovranno essere sostituiti alle parole: « Secondo capoverso », le parole: « primo comma ».

All'articolo 22, il richiamo all'articolo 15, dovrà essere sostituito da quello dell'art. 16.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti le proposte di coordinamento accennate dall'onor. relatore.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 528).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Questo disegno di legge era stato inviato alla Commissione permanente di finanze ed io ebbi l'onore di esserne il relatore. Ma siccome mi sarebbe impossibile oggi di assumere la parte di relatore, ho pregato il Presidente della Commissione di finanze a voler dare le spiegazioni che potranno esser del caso su questo e sul successivo progetto di legge.

Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 528).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata una maggiore assegnazione di lire 350,000 al capitolo 28: « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione » e un'altra di lire 75,000 al capitolo 30: « Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato lo stanziamento di lire 33,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 distinto col n. 45 *sexies* e con la denominazione: « Acquisto di mobili ad uso della Regia ambasciata a Berlino ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stanziamento di lire 152,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 con la denominazione: Spese per la Macedonia » (N. 529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 con la denominazione: « Spese per la Macedonia ».

Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato lo stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 distinto col numero 50 *bis* e con la denominazione « Spese per la Macedonia ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CARAFÀ D'ANDRIA. Signori senatori. Io non solleverò certamente la questione Macedone in occasione di uno stanziamento di 152 mila lire per le spese dirette ai servizi di sicurezza in quella regione; ma poichè ogni spesa che lo Stato sopporta risponde alla tutela di qualche interesse o a raggiungere qualche finalità determinata, così mi sia consentita qualche brevissima considerazione.

Le riforme in Macedonia sono imposte da più articoli del trattato di Berlino; ora chiunque abbia letto e seguito gli avvenimenti svoltisi nell'Oriente europeo, non ignora come dal trattato di Berlino si palesino gl'interessi soddisfatti di due grandi potenze di Europa: la Gran Bretagna e la Germania. La Gran Bretagna, ottenne che fosse lacerato il trattato di S. Stefano e che la Russia rinunciasse di fatto alle sue pretese sopra Costantinopoli alle cui porte era giunta guerreggiando. Ottenne inoltre

qualche possesso territoriale che valse ad aumentare la sua formidabile posizione del Mediterraneo. La Germania, dando all'Austria Ungheria l'amministrazione della Bosnia e della Erzegovina e la polizia dei porti Montenegrini, venne a distrarre l'impero Austro Ungarico dalle sue aspirazioni all'egemonia germanica.

Questo lo spirito informatore del trattato di Berlino, onde le riforme in Macedonia rappresentano quasi le cucchiariate di zucchero che si mettono in una bibita amara, e si potrebbe fare lo stesso paragone per la conferenza del 1885, in cui la spartizione dell'Africa fu disinfettata dalla proclamazione di voler combattuta e abolita la schiavitù nel continente nero.

Sono passati circa trent'anni dal trattato di Berlino e la Macedonia vive in una tristissima e sanguinosa anarchia.

Un osservatore superficiale potrebbe vedere nella lotta delle nazionalità che si combatte in quelle regioni la causa vera delle continue ribellioni e del continuo fermento. I sostenitori delle varie nazionalità fanno valere le ragioni storiche e rimontano fino alla storia del medio evo; perfino qualche scrittore Albanese afferma il diritto Albanese sulla Macedonia, dichiarando che gli Albanesi sono gli antichi Pelasgi. Se si volesse seguire questa concezione del diritto, noi Italiani dovremmo affacciare pretese sul territorio Francese e Svizzero perchè Giulio Cesare conquistò la Gallia e l'Elvezia.

In quanto alla questione religiosa vi è, è vero, la lotta fra cristiani e mussulmani, ma a tutti è noto come il Patriarca di Costantinopoli, che era l'unico direttore della coscienza cristiana in Oriente, fu, per i Bulgari, sostituito dall'Esarca, e come in ultimo la Chiesa rumena affacciò le sue pretese all'autonomia, ed ebbe anche l'appoggio dalla Porta, appoggio non disinteressato, perchè, naturalmente, per la Turchia più si moltiplicano le aspirazioni nazionali e le chiese, e più s'indebolisce la resistenza delle popolazioni cristiane con il frazionamento di esse.

Oggi noi vediamo dei Serbi che si dichiarano Bulgari, come degli esarchisti che si dichiarano patriarchisti, ed altri che vogliono seguire la Chiesa rumena. Per conseguenza bisogna che scartiamo in parte dalle nostre convinzioni quelle che riflettono sia il principio di nazionalità, sia il principio confessionale, e bisogna

che coraggiosamente mettiamo la mano in questa caldaia che bolle per estrarne la verità. E la verità, che si può affermare senza tema di essere contraddetti, è questa: c'è certamente una solidarietà in tutte queste popolazioni cristiane della Macedonia per affrancarsi dall'amministrazione Ottomana, ma queste popolazioni sono sempre unite contro il loro comune nemico, e si dilanano vicendevolmente per prepararsi una egemonia il giorno in cui l'emancipazione del territorio fosse compiuta.

Stabilito dunque che la vera fonte delle ribellioni e del fermento non è nè confessionale, nè nazionale, bisogna considerare quale è la ragion vera che tiene in fermento la regione. La questione ha fondamento economico e sociale ed è soprattutto questione agraria, perchè non si può pretendere che vi sia interesse industriale in un paese che non è in grado di sviluppare le industrie trasformando le materie prime di cui è ricco il suo suolo.

Le condizioni sono queste: il Turco è appaltatore delle decime e tiene sotto di sè dei coloni bulgari o di altra nazionalità che coltivano i poderi. Egli cerca di farne un debitore per poterlo tenere schiavo, ed il prestito che fa a questi poveri contadini sale dal 20 al 40 per cento. Si sono fondate, è vero, delle casse agricole ma queste giovano più a qualche bey o a qualche raro cristiano agiato.

L'appaltatore delle terre è per lo più un negoziante di cereali, il quale ritarda, quanto più possibile, la visita al contadino, sapendo che egli non può lavorare il suo prodotto se prima non ha pagato la decima allo Stato e i diritti al bey, e la ritarda fin quando il grano è al momento di andare a male per poterlo comperare ad un prezzo vilissimo. Va ad esigere (e sono stato testimone oculare di questa esazione) accompagnato dai Cavas albanesi armati fino ai denti, i quali poi sono nutriti a spese di questi infelici contadini. Di più è stata abolita quel che una volta era la guardia campestre e che era reclutata fra i contadini cristiani. Questa guardia ora è sempre nominata dal funzionario turco ed è in generale composta di Albanesi e commette le maggiori prepotenze sui contadini, i quali non possono ricorrere nemmeno al loro *Kaimakan*, che corrisponderebbe al nostro sottoprefetto, perchè questi è sempre l'amico, il

confidente, e qualche volta il complice del bey. Il turco non concepisce l'eguaglianza tra il musulmano ed il cristiano; egli considera questi sempre come un infedele, che deve essere calpestatato o per lo meno inflessibilmente dominato, e se lo ruba o se lo frustra e se gli rapisce le donne per arricchire il suo *harem*, non fa nulla che si opponga alle prescrizioni del Corano. Dove il cristiano si trova in condizioni economiche prospere e civili come nella Rumelia orientale, il Turco è costretto ad emigrare a poco a poco dal territorio.

Nel 1902 il console francese a Salonico — ciò risulta dai Libri gialli che ho consultato — avvertiva il Governo francese che la vera questione era la questione agraria, tanto che le ultime ribellioni avvenute in quell'anno erano cominciate con il massacro degli esattori ottomani: era la più urgente vendetta che queste popolazioni cristiane avevano da compiere verso il Turco. Se quella regione è povera lo si deve appunto al regime agrario. Ora qualche cosa si è fatto per migliorare le condizioni generali: v'è un certo tentativo di riordinamento delle finanze, ma ciò non è sufficiente a ridare la pace a quelle disgraziate popolazioni. È la questione agraria quella che s'impone, onde io, concludendo, esorto il Governo — se per caso non si fosse già fermato su questo stato di cose — a voler considerare la questione sotto questo punto di vista e voler ottenere dalle altre potenze che sia specialmente tenuto conto di questo regime agrario che, se non viene mutato da cima a fondo, non potrà mai dare i frutti della pacificazione. È inutile che io dica quali possano essere gl'interessi italiani alla pacificazione della Macedonia; il fatto che li abbiamo dalle forze italiane, che non ci disinteressiamo di questa questione, prova come il Governo nazionale sa quale interesse abbia quella regione per il nostro paese.

Un'ultima considerazione d'indole economica. Il giorno che la Macedonia per la sua pacificazione potrà sviluppare quelle ricchezze di cui le è stata larga la natura certamente questo miglioramento economico, creando il mercato, costituirà un vantaggio per l'esportazione dei nostri prodotti industriali.

È il secondo periodo che hanno tutti i popoli rinciviliti, i quali dallo sviluppo agricolo passano a quello industriale, (due forme che ten-

dono sempre a completarsi) certamente quel giorno, quando la nostra politica, fatta d'accordo con le altre grandi potenze confinanti, saprà incoraggiare il capitale e gl'industriali italiani, noi avremo un nuovo campo di attività che dovrà certamente giovare ai nostri interessi economici.

Tenevo a fare queste dichiarazioni augurandomi che l'onor. ministro voglia o accoglierle, oppure dirmi le ragioni per le quali egli non divide questo mio modo di considerare la questione Macedone.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Altre volte in questa assemblea io espressi la mia fortissima convinzione che torna inutile, dannosa e improduttiva la intervento nostra in Candia e nella Macedonia, e feci istanze vivissime a che il Governo nostro ritornasse alle grandi tradizioni della politica fautrice del trionfo delle nazionalità. Non tacerò ogni qualvolta l'occasione mi si offra di perorare per la ragione delle umane genti.

È fatto nuovissimo e doloroso della storia moderna, che le popolazioni cristiane — che tanto eroicamente insorsero unite a combattere il furore musulmano, quando venivano accese men che dalle idee della rivoluzione francese dalle memorie della loro antica indipendenza, e durarono la lotta tanto che costrinsero le potenze a riconoscere l'indipendenza, per quanto ridotta, della Grecia — oggi si vadano dilaniando tra di loro.

Riconosco giuste le considerazioni economiche e industriali esposte dal mio amico onor. Carafa, che visitò quei luoghi; anch'io, che ne vidi alcune parti, stimo di aggiungere altri pensieri. È cosa certissima; lo straniero sfrutta il popolo sottomesso; ma chi può negare che la soluzione sia resa difficile dalla pluralità delle razze, dall'azione dei diversi cleri che conoscono quelle genti?

Se non vi fossero le aspirazioni delle altre nazioni affini per lingua e per tradizione, non sarebbe così sanguinosa la lotta, nè sarebbe impossibile una soluzione, se non vi fosse l'ostinatezza di far durare la Turchia. Nessuna norma di giustizia, neppure il rispetto dei Trattati s'impone ai Governi. Il trattato di Berlino, che aveva riconosciuta l'unità alla Grecia, l'Epiro, che sta sotto il dominio turco, le aspirazioni

dei Bulgari, dei Rumeni e di altri popoli, dovè riconoscere che la questione etnica è prepotente. Ma in tutte le rivendicazioni nazionali s'incontra ben anche il principio economico.

Si disse che la rivoluzione italiana fu una rivoluzione di borghesia. Ciò non è esatto. Le classi dirigenti muovono le masse. Ricordiamo pertanto che il gran disagio economico, prodotto dalla mala signoria, trasse molte popolazioni a combattere per il nuovo ordine dei tempi.

Leggo ogni settimana il *Bollettino dell'Oriente*, pubblicato in Atene, il *Courrier de Sofia*, che mi giungono in dono per studio, ed altre pubblicazioni e libri speciali. Che vi apprendo? che tutte le Potenze hanno raccomandato ai Governi limitrofi di non permettere alle bande armate di varcare gli abborriti confini, che i privati cittadini s'ostinano a sorreggere le genti affine di fare quello che in tutti i tempi fecero le nazioni, che hanno genti consanguinee da liberare.

Infatti nella storia del nostro risorgimento ricordate quanti conati si fecero per far cadere il dominio straniero, tra gli altri il tentativo di Sarnico, l'impresa di Mentana. Più sanguinosa, orrenda è la strage in Macedonia, perchè diverse nazionalità sono in lotta, e il Turco profitta degli odi cristiani. È cosa vana sperare che il solo miglioramento economico possa addurre la conciliazione delle razze. È tempo che da tutti si dica apertamente che la politica più infausta per noi, è quella di vedere conservato l'Impero turco. La grande difficoltà sorge dalle ambizioni, dalle gelosie degli Stati affini che ambiscono essere dominatori di quelle terre. Nessuno può seriamente credere che gli Stati stranieri potranno ottenere un governo normale pacifico. La penisola ottomana posta sotto la dominazione turca comprende regioni, ciascuna delle quali ha un nome storico, come l'Albania, l'Epiro, la Macedonia e la Tracia. La divisione amministrativa non tenne conto dei dati geografici, perchè il Governo turco ebbe la rea voglia di cancellare la storia nazionale delle popolazioni conquistate e l'intenzione di fortificare in ciascun vilayet l'elemento musulmano e riunire in essi nazionalità ostili. Non ricorderò al Senato la errata ripartizione che volle di quelle terre il Trattato di Berlino. Ora sono meglio conosciute le statistiche della po-

polazione dei tre vilayet di Salonico, di Monastir, di Cossovo, e il principio di nazionalità potrebbe essere determinato.

I Greci sanno che l'Italia non ha ambizioni oltre i confini della patria. Danroso sarebbe per essi il ritrarsi del Governo nostro dallo accordo internazionale. La storia dal 1840 insegna che le agitazioni nell'Oriente non si risolvono con l'impossibile pretesa di applicare le istituzioni europee a genti divise per razza, lingue religione e costumi; la gendarmeria nulla fece e nulla farà. Chiedete che la Grecia abbia, per la fede dovuta ai trattati, l'Epiro; togliete gli ultimi segni della occupazione di Candia.

Io fui lieto nel mio domestico, atroce dolore di aver veduto che per il viaggio di Sua Maestà il Re, seguito dai suoi ministri, Tittoni e Mirabello, si sia rinnovata la vivissima simpatia dei Greci verso la patria nostra; ne abbiamo veduto il sentimento costante in questi giorni: un manipolo di ciclisti è corso in Grecia a vedere le bellezze del classico suolo, e furono trattati come i rappresentanti di popolo fratello, fra l'entusiasmo di tutte le classi sociali. Queste manifestazioni vi provano quanto valga il rinnovamento della carta d'Europa per il risorgimento di nazionalità.

Auguro che cessi la politica dell'indugio e dell'inutile provvedere, e anche la Grecia e gli altri popoli si possano riconciliare nella reintegrazione delle loro nazionalità.

È cosa certissima che quando un popolo risorge in grandissima parte, immediatamente le affinità nazionali si determinano oltre i confini; la nazionalità ha una forza centripeta, perchè raccoglie le membra divise in un solo Stato, ha del pari una forza centrifuga, perchè corre alla periferia, e con questi antichi sentimenti possenti, che non possono essere detti teorici, perchè il conte Cavour e la scuola italiana bandirono il principio della nazionalità, auguro una politica di buon successo e di simpatia per il nostro Regno italiano. (*Bene*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Che l'opera riformatrice delle Potenze abbia dato in Macedonia tutti i frutti che se ne attendevano sarebbe esagerazione dirlo; però, tenuto conto delle difficoltà gravissime per lo stato di anar-

chia in cui era quel paese, e soprattutto poi per l'inasprimento degli odii fra le nazionalità cristiane, cui opportunamente si sono riferiti gli oratori che hanno preso la parola, è d'uopo riconoscere che un progresso lento, ma sicuro, si è fatto.

L'onor. senatore Carafa d'Andria ha parlato della riforma economica, e ha detto una cosa giusta; ma la riforma economica doveva essere preceduta dalla riforma finanziaria. Ora l'istituzione della riforma finanziaria fu preceduta da una lunga discussione tra le Potenze e la Porta per l'istituzione della Commissione di controllo. Istituita la Commissione di controllo occorre poi un altro elemento essenziale, cioè un aumento delle risorse per poter attuare questa riforma. La Porta domandava la facoltà di aumentare del 3 per cento i dazi doganali, le Potenze riconoscevano che questo aumento era necessario per l'attuazione della riforma finanziaria, ma giustamente subordinavano il loro consenso a talune condizioni. Ora anche queste condizioni, delle quali da principio la Porta alcune non accettava, ma alle quali poi ha acconsentito, hanno dato luogo a lunga discussione e da poco tempo l'accordo su questo punto si è formato.

Un'altra riforma importante deve essere quella giudiziaria. Di questa se ne è appena accennato, ma apre un campo vastissimo d'azione alle Potenze che si interessano alle sorti di quelle regioni. Vi è poi un'altra riforma importantissima, la prima iniziata, quella della gendarmeria, di cui in modo speciale si occupa questo disegno di legge, il quale non è destinato a riformare la Macedonia, ma a consentire al ministro degli esteri i mezzi necessari per pagare i nostri ufficiali che soprintendono alla gendarmeria nel vilayet di Monastir.

Ora l'azione degli ufficiali di tutte le potenze è stata altamente encomiabile; gl'Italiani in ispecial modo sono popolari in Macedonia per lo spirito di sacrificio dimostrato.

Ho avuto occasione altra volta di pronunziare parole di vivo encomio per i nostri ufficiali e per il generale De Giorgis, e queste parole ora le ripeto e le confermo.

Il generale De Giorgis, e gli ufficiali che sono con lui, hanno fatto veramente onore al nostro paese; però il loro valore e la loro buona volontà sarebbero rimasti sterili se non

si fosse riformato tutto l'ordinamento della gendarmeria. Il generale si è occupato di questa importante questione con tutto l'amore e con la più grande competenza, ed aveva redatto un progetto con cinque domande, che la Porta doveva soddisfare. La Porta dapprima si è mostrata riluttante, e allora gli ambasciatori di tutte le potenze firmatarie del trattato di Berlino che, bisogna constatarlo, procedono nella loro azione in Macedonia con la più grande concordia e senza alcun sentimento di diffidenza o di rivalità, chiesero insieme alla Porta che queste domande fossero soddisfatte. Finalmente è venuto l'assenso del Sultano; quando saranno attuate le domande del generale De Giorgis, soltanto allora potrà dirsi veramente che la gendarmeria potrà compiere la sua missione.

Come il Senato vede, si tratta di un cammino lungo e irto di difficoltà; i suggerimenti degli onorevoli preopinanti sono certo utili, ma io non posso che dar loro una risposta sola, che cioè l'Italia in Macedonia, d'accordo con le altre potenze, continuerà a compiere quell'opera di civiltà alla quale fino ad ora si è consacrata. (*Benissimo*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ff. di relatore*. Alla Commissione permanente di finanze e a me chiamato a fare la parte di più competente relatore, non resta nulla da dire dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro e dai due precedenti oratori, i quali con tanta competenza, e con tanta cognizione di cose hanno parlato della questione Macedone.

Se si volesse, su questo semplice argomento si potrebbe aprire la larga, interminata discussione sulla politica orientale; ma noi qui, in questo progetto di legge, non siamo chiamati altro che a continuare in un sistema seguito finora, di dare cioè al Governo i mezzi di mantenere quelle forze italiane che sono in Macedonia; e non si tratta altro che di aumentare la consueta somma di 140 mila lire e portarla a 152 mila. Non è una somma eccessiva per chi consideri come l'Italia in Macedonia adempie ad un'alta missione di civiltà ed ha anche una ragione di influenza politica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di

parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, verrà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Trasferimenti dei professori universitari** »
(N. 496).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Trasferimenti dei professori universitari** ».

Il Senato rammenta che su questo disegno di legge è già stata iniziata e chiusa la discussione generale nella seduta di sabato scorso.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I professori ordinari e straordinari delle Regie Università e Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dalla legge 12 giugno 1904, n. 253, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia ad altra Università o Istituto.

I professori ordinari, nominati secondo la detta legge, la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresì essere trasferiti, col loro consenso, anche nella stessa Università o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di uno speciale gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione; oppure

b) il professore che aspira al passaggio, deve averè effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra, a cui occorre di provvedere, o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa.

Su quest'articolo, 1° vi sono parecchi oratori iscritti. Però prima che io conceda loro la parola, vorrei fare una raccomandazione, e cioè di non rientrare nella discussione generale, che è stata molto ampia, e di limitare le loro osservazioni soltanto al tema di cui è oggetto l'art. 1°.

Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

*DEL GIUDICE. L'articolo che è stato letto testè non corrisponde, parmi, all'ultimo accordo intervenuto tra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale circa l'emendamento che concernerebbe il terzo comma, lettera a) perchè dal foglio che è stato distribuito apparisce che sulla questione, la quale aveva dato luogo ad una controversia abbastanza vivace nella seduta precedente, si sia rimossa ogni causa di dissenso, imperocchè vedo, come emendamento dell'Ufficio centrale, presentato il comma della lettera a) in questa nuova forma: « Deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse, a seconda di quanto verrà stabilito nei regolamenti speciali delle Facoltà o scuole ».

Orbene, se quest'accordo è realmente intervenuto, e se il ministro recede da quell'opposizione, che aveva manifestato nella seduta precedente, circa il comprendere, fra i casi di trasferimento, anche quelli relativi a materie affini, la ragione di discussione su questo punto è cessata; rimane a vedere soltanto se la nuova forma suggerita dall'Ufficio centrale, e presumo accettata dall'onor. ministro, sia degna di accoglimento da parte del Senato.

Si lascia dunque in disparte il giudizio del Consiglio superiore, ed in verità io aderisco a questa modificazione, giacchè un giudizio così assoluto e categorico da parte del Consiglio superiore circa lo stabilire gli elementi di affinità tra due o più discipline, era qualche cosa di esorbitante, e si sostituisce invece una formula la quale fa dipendere l'aggruppamento delle varie discipline, per ragioni di affinità, dai singoli regolamenti speciali delle Facoltà medesime.

Orbene in verità questa soluzione, dirò così in tesi generale, non mi pare scevra da ogni obiezione, giacchè una determinazione per via di regolamento di ciò che costituisce l'affinità fra due o più discipline d'insegnamento, è qualche cosa che mi sa del burocratico, che sfugge ad un criterio puramente scientifico, che in questa materia dovrebbe essere sovrano.

Sarebbe come una specie di reggimentazione per via di regolamento dei vari gruppi di discipline formanti materie affini, secondo l'organico di ciascuna Facoltà ed avrebbe forse questo inconveniente che, non potendosi modificare

questo regolamento a più riprese, ogni anno, ne avverrebbe, che qualora venisse una modificazione nell'insegnamento delle varie Facoltà, qualora s'introducesse un nuovo insegnamento non contemplato al tempo in cui il regolamento fu redatto, e questo insegnamento naturalmente presentasse dei rapporti di affinità in guisa di aggrupparsi con una materia o un'altra, bisognerebbe o lasciar fuori questo insegnamento, e quindi escluderne il titolare dal beneficio del trasferimento di cui si occupa il progetto in parola, ovvero modificare senz'altro il regolamento o aggiungere una nuova disposizione regolamentare, perchè questa nuova materia fosse aggruppata con quelle altre, colle quali avesse delle ragioni di affinità. Questa obiezione mi si è affacciata a prima vista fin da quando io ho preso notizia della nuova formula adottata dall'Ufficio centrale. Tuttavia non insisto. Sarà, dirò così, un impaccio burocratico, una cura maggiore che avrà il ministro, presso le Facoltà proponenti, per modificare via via i singoli regolamenti. Ad ogni modo una grave obiezione non mi pare che possa sussistere; perciò, se non altro per amor di pace, io non ho difficoltà ad accettare per conto mio questa nuova formula e qualora non sorgessero obiezioni più gravi, che alla mente ora non mi si affacciano, io non esito ad accoglierla.

Rispetto poi all'altro comma, quello contenuto sotto la lettera *D*, non avrei altre osservazioni da fare, se non quella contenuta in un mio piccolissimo emendamento che è a notizia dei signori senatori.

Nella formula del progetto, quale è stato presentato dall'Ufficio centrale, tra le varie ipotesi che si fanno per dare diritto al trasferimento da materia a materia, vi è questa, che il professore titolare di una data materia sia stato vincitore di un concorso in quella disciplina, alla quale egli ora aspirerebbe in via di trasferimento, o sia riuscito primo in un concorso bandito per essa.

Ora io non ho nulla in contrario circa il concetto espresso nell'ultima parte di questo comma. Osservo che questo concetto stesso, perchè siano tolti possibilmente gli inconvenienti, cui potrebbero dar luogo nei loro effetti concorsi molto remoti, io l'avrei determinato e completato con questa piccola aggiunta: « in un concorso bandito da non oltre cinque anni ».

Ed in verità gli effetti dei concorsi nelle materie scientifiche, ed in particolare nelle materie che sono oggetto di insegnamento, non possono avere una durata illimitata, per diverse ragioni. Un concorso bandito in un anno rappresenta, dirò così, lo stato della scienza in quel momento, quale è coltivata da coloro che aspirano a coltivarla. Ma se passano cinque o sei anni, le condizioni di coltura rappresentate dai concorrenti ed anche dai vincitori di un concorso, possono essere grandemente variate. La scienza progredisce, specialmente nelle materie sperimentali, con una grande rapidità.

Ora, quali effetti seri volete dare, per esempio, ad un concorso di 20, 25 o 30 anni addietro? Giacchè bisogna ricordarsi che qui non ci è limitazione di sorta. Un vecchio professore che abbia fatto nei suoi anni giovanili un concorso in una data materia, per cui vi è vacanza in una grande Università, qualora sia determinato al trasferimento per ragioni domestiche, per ragioni di comodità di vita, o per altre ragioni simili, potrà invocare questa disposizione dell'ultima parte dell'art. 1° in suo favore.

E credo che nessuna persona seria potrebbe ritenere questo un titolo sufficiente perchè sia preferito ad altri nel trasferimento a quella cattedra.

Di più è da osservare un'altra circostanza. Non molti anni addietro vi era una condizione diversa per le Università del Regno. Vi erano Università di secondo ordine ed Università di primo ordine. Ora, se qui non ci è nessuna distinzione e un concorso vi fosse per una Università di secondo ordine, esso non potrebbe avere il medesimo valore di un concorso fatto per una Università di primo ordine, perchè in quel tempo in cui vi era questa diversità effettiva, i criteri dei commissari erano ben diversi, perchè si trattava di giudicare concorrenti dell'una e dell'altra categoria.

Per queste due ragioni io credo che bisognerebbe accogliere il mio emendamento circa la limitata durata del tempo dei concorsi per gli effetti dell'art. 1°; tanto più poi che ciò è in coerenza anche colla nostra legislazione vigente. Ad esempio, nella legge del 1904 dove si parla della nomina dei professori ordinari e straordinari e si stabilisce per norma generale che queste nomine devono essere fatte per concorso, si dice in una disposizione ap-

posita che anche il secondo e il terzo della graduatoria possono essere, sulla proposta delle Facoltà, qualora vi sia vacanza di cattedra, in virtù di quel concorso, nominati a quelle cattedre in qualità di straordinari; ma però entro l'anno dal giorno, in cui il Consiglio superiore ha approvato il procedimento del concorso stesso. Quindi abbiamo una durata limitata negli effetti di un concorso, la durata di un anno; io invece nel mio emendamento stabilisco la durata di 5 anni.

Mi pare un periodo abbastanza largo e sufficiente perchè siano eliminati tutti quegli inconvenienti, che per avventura potrebbero sorgere, qualora rimanesse la dicitura di questo articolo, come è proposto dall'Ufficio centrale. Spero che tanto i colleghi dell'Ufficio centrale, quanto l'onor. ministro, non avranno difficoltà ad accogliere questo emendamento, che per la sua piccolezza forse è sfuggito all'attenzione dell'uno e dell'altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Obbedirò pienamente alla raccomandazione del nostro illustre Presidente di essere breve. Per essere breve, vorrei parlare a modo de' versetti biblici.

Io non ho capito la ragione di questa legge; perchè, se si fece cosa che non era da fare, cioè di volere la registrazione con riserva di un regolamento dichiarato incostituzionale dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, era onesta virtù dell'onorevole mio amico, il ministro Rava, quella di togliere dal regolamento le norme che erano illegali per tornare alla osservanza della legge. Egli pensò invece di presentare una legge nuova che modifica ed aggiunge amplificazioni alla legge del 1904.

Domando io: possiamo noi sperare che il Paese si formi un buon concetto e della nostra autorità morale e della serietà delle leggi?

Gli statuti delle grandi Università di paesi stranieri, che dovrebbero essere a noi d'insegnamento per la utilità e recano la tradizione e la conservazione, assai raramente sono corretti.

Questa legge a me non piace e sento il dovere di combatterla per due ragioni: la prima che la reputo contraria al principio fondamentale dello Statuto, sanzionato nell'articolo 24; secondariamente perchè genera deviazione ed aumento alla legge che ferma gl'insegnamenti,

recando un grave danno all'educazione e all'istruzione dei giovani.

Debbo dimostrare queste mie convinzioni. Il nostro popolo che vive nella eguaglianza di diritto sa che il sistema dei concorsi conferisce il più grande numero degli uffici pubblici. Quando dei giovani o degli uomini adulti si presentano a concorsi, e per bontà si dichiara che non uno, ma due, tre, quattro dei concorrenti sono eleggibili, si crea un qualunque diritto a un'aspettativa, perchè unico fu il posto di professore, per cui si accese la gara; la verità è che questa specie di graduazione non risponde al fine vero del concorso. Spesso non si vogliono inimicizie, si vogliono conservare buone relazioni con tutti (non faccio allusioni a nessuno dei colleghi) specie quando il Consiglio superiore in parte è elettivo; e si sa bene che gli elettori governano, non solamente l'animo dei deputati, ma anche l'animo dei candidati al Consiglio superiore. Quindi se un solo posto fu messo a concorso, nessuno ha un diritto acquisito, ogni altro posto debba essere parimenti messo a concorso. Noi non possiamo creare diritti acquisiti dove non sono, nè si può dire che chi viuse un concorso in una data stagione, con i dati giudici, dopo quattro o cinque anni debba avere un diritto di preferenza sopra gli altri.

Non è qui da ricordare il gaudio del rimpianto collega Ascoli, che dimostrò come in un momento si fosse appalesato un grande filologo, che sta ora all'Università di Bologna, il Trombetti. Perchè chiudere all'energia dell'ingegno italiano queste possibili rivelazioni?

Queste dunque sono per me le ragioni costituzionali e legali che mi fanno avversario della legge. Per altro rispetto non posso approvarla, essendo equivoca e violatrice della legge generale ordinatrice delle leggi.

Per i termini di questo disegno, pare a me che di giorno in giorno si potrebbero creare gruppi di materie, gruppi d'insegnamenti essenziali, distinti da quelli non essenziali. Queste espressioni sono contrarie alla legge. Quattro sono le Facoltà. La teologia, mandata, è rientrata un po' travestita sotto altro aspetto, perchè certi professori di diritto canonico hanno virtù teologica (*risa*). Esistono le Facoltà di giurisprudenza, di medicina, di scienze fisico-matematiche, di filosofia e belle lettere.

La Facoltà giuridica è composta di 14 cat-

tedre, ma la legge stessa riconosce che questi insegnamenti sono superiori all'intelligenza dei giovani ed al tempo che possono dedicare agli studi, e perciò erano stabiliti gli esami a gruppi. Invece molti anni or sono, nel secolo passato, ministro il defunto Coppino, avvenivano frequenti disordini universitari, ed egli pensò, come lo disse in una relazione, che era cosa buona di aumentare il tempo degli orari e degli studi, ritogliere i giovani dalla disoccupazione, e, male consigliato, fece una divisione e suddivisione di stranissime cattedre. La economia politica partorì la scienza delle finanze e la scienza della statistica, in quel tempo in cui la finanza italiana non poteva insegnare nulla. Dal diritto costituzionale fu tirata fuori una scienza dell'amministrazione, mentre lo stesso diritto amministrativo poteva stare insieme col costituzionale.

E sa dirmi ciascun di voi che cosa sia la scienza dell'amministrazione? Espone le attinenze fra la legge provinciale e comunale, la legge elettorale politica ed amministrativa, l'istituto della IV Sezione del Consiglio di Stato e i suoi conflitti col potere giudiziario comune.

Io non nego che ingegni privilegiati possano volere insegnamenti complementari, speciali, e la facoltà di questi insegnamenti è data dalla legge, ma nessuna sanzione di legge ne autorizza la stabilità e l'obbligatorietà.

Che cosa accadde? Quello che Alessandro Manzoni dice della folla. Si desiderava vedere l'orizzonte, tutti si alzarono e l'orizzonte non si mostrò bene. In un momento le Università furono piene di 21 professori che insegnarono la scienza delle finanze, e la scienza dell'amministrazione e le altre divisioni; ma i tumulti scolastici, anziché diminuire col criterio che aumentando la soma al cavallo questi non possa troppo correre, si accrebbero. I nostri giovani non hanno la possibilità di concorrere ad un impiego ferroviario o di pubblica sicurezza, senza la laurea, mentre l'art. 141 della legge dell'insegnamento superiore, contempla le patenti professionali e le patenti per le carriere di Stato. Altra volta raccomandai che in Aquila, Catanzaro e Bari fossero ordinati detti insegnamenti ed altri affini, così cesserebbe l'illusione o l'inganno di far credere che i giovani iscritti all'Università facciano assistenza alle scuole; invece il maggior numero vi accorre per rompere i

vetri ed i banchi, e per far violenza ai professori loro, impedendo l'adempimento di un dovere.

Stamane nella vicina Università di Roma, i professori si sono dovuti ritirare dinanzi ad una plebe innominabile, che faceva tumulti contro la disciplina del maggior numero, e mentre si grida che la libertà del lavoro deve essere tutelata, le Università non sono protette e non si garantisce il dovere del lavoro. (*Bene*).

Non mutiamo adunque la legge e se davvero è giunta l'ora in cui si vuol pensare al miglioramento economico dei professori, si deve riconoscere che prima condizione di meritargli sia il ritorno alla legge. (*Bene*).

Il disegno parla di gruppi d'insegnamenti che li dovrà dichiarare il Consiglio superiore. Esso è un corpo rispettabilissimo, ma io non vi vidi mai sedere uno che vi rappresenti il diritto internazionale; vi sono due rappresentanti di diritto pubblico o privato, che consigliano norme per tutte le altre materie. Un professore di fisica e di medicina non discuterà le attinenze fra le materie giuridiche, e dall'altro lato il professore di scienze giuridiche o letterarie, non si arbitrerà di dichiarare quali sieno le attinenze delle scienze naturali e mediche, onde, me lo perdoni il mio egregio amico Schupfer, che sa quanto io gli voglia bene e sa che non sono fatto per i combattimenti personali, ma guardo sempre a qualche cosa di più alto, mi perdoni se gli dico che non credo che un professore, dopo che ha consumati dieci o quindici anni, ed anche cinque, come vuole l'amico Del Giudice, possa immediatamente assumere di fare onore ad un'altra scienza.

Un esempio. Quando l'Università di Padova fu liberata dal regime austriaco e dovette ottenere gli insegnamenti voluti dal libero Piemonte per l'aura nuova della vita nazionale, un professore di diritto canonico, che credo non fosse un alto intelletto, fu chiamato ad insegnare il diritto internazionale. Che cosa era uso ad insegnare un professore di diritto canonico? Teocrazia papale, il diritto delle Decretali e dei concili. L'autonomia delle nazionalità, le leggi civili e le relazioni internazionali, in quale opera di diritto canonico erano contenute? Onde i suoi allievi furono vittime dell'infelice insegnamento.

Nulla dico del caso possibile che un pro-

fessore di procedura prenda in un dato momento a fare il filosofo del diritto, e via discorrendo. Vuolsi che ciascun professore debba sapere le attinenze delle scienze giuridiche o fra di esse, ma benanche con le filosofiche e naturali; ma il conte di Cavour, che ne sapeva molto, disse che allora soltanto una grande mente si educa ad essere una illustrazione della scienza, quando imita una lente che, messa ai raggi del sole e concentrando il calore, produce un incendio. (*Bene*).

Non ricorderò le antiche virtù della regola pedagogica dei Romani: *Pluribus intentis minor est ad singula sensus*.

L'onor. ministro avrebbe dovuto ritirare questa legge. La discussione che si va facendo, una sola speranza mi dà, venendo accolta più che dai senatori presenti, da quelli che costantemente votano sempre, senza assistere alla discussione nell'Aula, la speranza, cioè, che la Camera dei deputati la corregga una seconda volta, talchè possa rimanere come una specie di canavaccio sopra un telaio, sul quale la spola corre da un punto all'altro. Dette queste cose, non ho altro da aggiungere. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Io aveva già imposto a me stesso, e senza rammarico, di seguire l'invito fatto a tutti dall'illustre Presidente, perchè quello che desidero dire può riguardare tutta la legge, ma serve soltanto a provocare relativamente all'art. 1 una dichiarazione del ministro.

Ma dacchè ho la parola voglio dichiarare che voterò, in ogni caso, contro questo progetto di legge e voterò contro con entusiasmo, per adempimento di un dovere di onestà legislativa, come la intendo io, pur rispettando l'opinione degli altri.

Nel 1904 abbiamo fatto una legge, in forza della quale abbiamo stabilito il principio del concorso quale unico mezzo per raggiungere, non pure la nomina di professore, ma anche una determinata cattedra.

Quel principio democratico, onesto, informato ai più elementari criteri di buona amministrazione viene oggi offeso in una forma assai nuova, cioè senza dire che la legge del 1904 è così abrogata, mentre difatti resterà abrogata con questa che discutiamo. E così noi daremo

luogo, approvandosi questa legge, a novelle e gravi contestazioni.

Ma perchè tutto ciò? Lo ha detto il senatore Pierantoni, non lo ripeterò io: solamente perchè si vorrebbe continuare in un sistema illegale, che di straforo era passato per molto tempo...

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Cinquant'anni.

VISCHI... Sia pure per cinquant'anni; ma quando è illegale è sempre malamente passato, fin quando i corpi costituiti, le magistrature speciali chiamate al controllo delle applicazioni delle leggi hanno detto: « più non si passa ».

Non si deve offendere la legge Casati, offendere la legge del 1904 e dare cattedre col comodo pretesto del trasferimento: questo è il mio concetto, che mi fa lottare.

Potevate disciplinare diversamente questa materia, dice il senatore Pierantoni. Io dico potevate stare strettamente nei limiti della legge del 1904 ed avreste meglio fatto il vostro dovere.

Che cosa ha appassionato un po' l'ambiente? — dico l'ambiente delle Facoltà universitarie, — la lustra di avere in questa guisa una maggiore determinazione di tendenza verso la famosa autonomia universitaria.

Io non mi reputo competente e non discuto della autonomia universitaria, pure augurandomi che voi non mi farete il torto di credere che non ne capisca proprio nulla, giacchè mi sarebbe bastato, nella mia lunga vita parlamentare, l'averne sentito tante volte parlare dal mio illustre amico Guido Baccelli, da Ruggiero Bonghi della prima e della seconda maniera, e da tutti gli altri che presero parte alle famose discussioni.

Ritengo che sarà un bene arrivare all'autonomia universitaria, ma non così indirettamente, non garantendo la funzione delle Università, e i diritti dei terzi e della scienza.

Affrontate la questione, risolvetele in un modo organico, e potrete avere consenzienti quanti amano il buon andamento degli studi superiori nel nostro paese; ma credere che questa legge, solamente perchè accorda ai componenti della Facoltà il diritto che ora spetterebbe alle Commissioni esaminatrici, di conferire una cattedra ad un professore, scemando la responsabilità

del Ministero, valga ad affermare l'autonomia universitaria è una illusione.

Ma se mai, malgrado i voti contrari che darò, questa legge dovesse passare, io per renderla meno dannosa possibile, la preferirei corretta con l'emendamento del senatore Del Giudice, o con qualunque altra limitazione che si potesse proporre di maggiore garanzia.

Ma la dichiarazione che volevo provocare da parte del ministro è quest'altra. Io, come il Senato sa, ho presentato un emendamento sotto forma di articolo che ho chiamato secondo, riferendomi al progetto ministeriale, mentre addiverrebbe articolo terzo se si dovesse seguire la numerazione del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

In quell'emendamento ho cercato di sintetizzare le idee che ebbi l'onore di svolgere altra volta innanzi al Senato: idee che mi permetterò ancora di raccomandare quando verrà il mio turno. Ma siccome l'onorevole ministro l'altro giorno mi fece intendere che il mio emendamento forse avrebbe sconvolto tutto il concetto fondamentale della legge, sento la necessità di sapere da lui se egli crede che, votato il primo articolo, il mio emendamento rimanga implicitamente respinto. In questo caso mi vedrei costretto a pregare l'illustre Presidente ed il Senato di discutere prima il mio emendamento, e poi l'art. 1; perchè non potrà essere certamente desiderio di nessuno di strozzare la discussione su di una materia così interessante. Ecco perchè innanzi tutto mi auguro di avere dall'onorevole ministro una esplicita dichiarazione nel senso che la votazione degli art. 1° e 2° dell'Ufficio centrale, per nulla pregiudichi il mio emendamento.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*
Onorevoli senatori, dopo il lungo discorso e la viva discussione dell'altro giorno, non credo utile che si rientri, come mi è parso che si sia oggi fatto, nella lunga discussione generale sabato chiusa. Perchè ripigliare proprio ora in esame tutto il problema della vita universitaria dal 1859 ai nostri giorni, dall'applicazione della legge Casati alla legge del 1904?

So bene che tutte le discussioni di leggi che riguardano l'istruzione pubblica, e quella su-

periore in ispecie, danno luogo a lunghi dibattiti e a diverse decisioni. Anche la legge del 1904 credo che per ben tre volte passasse dinanzi alla Camera e al Senato prima di essere definitivamente approvata. Risponderò dunque agli oratori di oggi brevemente.

L'onor. Del Giudice domanda se è rimossa ogni ragione di dissidio tra Governo e Ufficio centrale, se è questo un emendamento concordato, se è questa la nuova formula. L'onorevole senatore Del Giudice voglia leggere l'emendamento così come è proposto nel foglio a stampa, allegato oggi al disegno di legge, e troverà che l'emendamento è proposto dall'Ufficio centrale. Io non ho da modificare ciò che ebbi a dire e lungamente l'altro giorno: credo che due fossero i problemi proposti per una soluzione: quello del trasferimento da luogo a luogo e quello del trasferimento anche per materia affine.

Esposi la vicenda di questi istituti che si sono usati sempre dal 1859 al 1904, e dopo la legge del 1904, fino al 1906, fin a quando cioè un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato e una sentenza relativa, mise me, — per atto di deferenza ai corpi consultivi dello Stato, e per evitare decreti di trasloco che potessero essere poi annullati, — nella necessità di non fare più trasferimenti; e nessuno ne ho fatto.

Dunque, onor. Del Giudice, questa è la forma nuova che l'Ufficio centrale propone dopo la discussione di sabato. Io mantengo quello che dissi: credo che delle due cose che occorrevano sarebbe bene di averne una, già approvata dall'altro ramo del Parlamento e corrispondere così ai voti del Consiglio superiore dell'istruzione, a quelli delle Facoltà, ed alla buona pratica che per quasi cinquant'anni sempre fu usata nelle Università italiane.

Questa parziale soluzione non accetta l'Ufficio centrale, ma però modifica la sua proposta per le materie affini. Sempre nelle nostre Università qualche professore illustre da una Facoltà è stato chiesto in un'altra, lo stesso onorevole Pierantoni ne citava gli esempi; tutti ne conosciamo, ed anche in quest'assemblea vi sono maestri illustri che fecero tali passaggi.

L'onor. Del Giudice dopo le sue osservazioni sul testo nuovo è passato alla critica della nuova forma proposta dall'Ufficio centrale del Senato. Questa formula renderà forse meno dif-

ficile di fare riesaminare dall'altro ramo del Parlamento la materia dei trasferimenti per materie affini: come era stata proposta non credo potesse essere accolta. L'on. Del Giudice, nella sua critica di questo emendamento, l'ha chiamato la reggimentazione delle materie, perchè vien fatta per regolamento. No, onorevole Del Giudice, sarà l'esame complessivo delle materie (e non dei *singoli casi* e delle *singole proposte personali*) che sarà sottoposto al Consiglio superiore della pubblica istruzione e sarà poi tradotto nel regolamento, e questo poi si muterà come si mutano, forse anche troppo rapidamente, i nostri regolamenti quando le condizioni della scienza lo consigliano.

L'onor. Del Giudice in fondo parve che accettasse questa formula, salvo aggiungere al comma b) di quest'articolo un suo emendamento.

Egli desidera che il concorso nel quale un professore si presentò per un'altra materia diversa da quella che ufficialmente insegna, abbia una data non anteriore a cinque anni. Egli dice che la scienza progredisce e che si potrebbe trattare di un concorso di 25 o 30 anni fa, e che non si hanno così garanzie, ecc.

Ma onor. Del Giudice non è la eleggibilità che si discute ora, qui si tratta di un professore eminente, che è già nella sua cattedra, ottenuta per concorso o magari per l'art. 69, che insegna e lavora e che fa tal buona prova nell'insegnamento e tanta fama ha acquistato, da meritare che un'altra Facoltà lo richieda. Così si ha un altro severo giudizio, quello dei colleghi.

Non so perchè vogliamo limitare ancora questa condizione di cose, richiedendo la prova fatta in un concorso e proprio da 5 anni.

Ho già detto all'illustre relatore che mi pare soverchio il richiedere che sia proposto *primo* in un concorso; i concorsi, ripeto, non escludono il migliore, ma talvolta non lo pongono per il primo, per varie ragioni: tendenze di scuola, per dissidi di metodi e polemiche e via dicendo, che dappertutto sorgono nella vita degli studi letterari e scientifici.

Io trovo quindi già severe e gravi le condizioni poste nell'articolo dell'Ufficio centrale, anche col pretendere che questo illustre professore sia riuscito primo in un concorso in altra materia diversa da quella che insegna. E con

l'emendamento Del Giudice si vorrebbe che questo concorso in cui è riuscito primo, non avesse vita maggiore di 5 anni?

Ma ci sono dei professori eminenti che non cercano e non pensano alla eventualità di questa forma di trasloco di materia, che non prevedono se un'altra Facoltà li chiamerà *honoris causa* nel suo seno, essi non si presentarono ai concorsi ultimi perchè stanno bene dove sono e vivono circondati da tanta estimazione nella loro Facoltà che questa si duole, e reagisce, quando un'altra Facoltà li chiami.

Lo vediamo spesse volte e ce ne compiacciamo.

Pare che si tratti di regolare dei diritti privati, mentre si tratta della vita delle Facoltà, non è il professore che domanda d'essere traslocato, ma la Facoltà che crede che quel professore possa dare all'insegnamento, col suo valore, col suo ingegno, ed anche con la preparazione che ha fatto in un altro gruppo affine di studi, un elemento nuovo per il quale l'insegnamento ne dovrà trarre giovamento. È la Facoltà che deve far la domanda al Ministero. Con tante condizioni, con tanti freni e riguardi di concorsi, di date, di voti e di maggioranze renderemo questa legge così carica di catene e di pesi che non si potrà muovere utilmente nella pratica. Resterà nella carta, se diviene legge!

Questo dico all'on. Del Giudice perchè, ripeto, il mio sentimento era questo: che fosse opportuno delle due cose richieste che una fosse ora approvata, quella cioè che già era stata approvata dalla Camera e che lo è dal Senato. E mi pare utile accontentarsi intanto di questa ed aspettare la seconda. Ma l'Ufficio centrale non volle accogliere le mie preghiere sabato scorso. L'onor. Pierantoni ha ripreso la discussione di tutta la questione universitaria. Egli ha detto che due ragioni lo muovono ad esser contrario a questa legge: una, l'articolo dello Statuto che io ho riletto e che dice che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. Su questo non c'è difficoltà, perchè tutti possono presentarsi al concorso, e tutti possono essere chiamati da qualche Facoltà che abbia tanta fiducia in loro da desiderarli. L'altra ragione è relativa alla legge Casati. Egli si è lamentato che con questa legge non si potrà avere una risoluzione felice in un caso come quello

del prof. Trombetti, per cui un giovane studioso, improvvisamente presentatosi ad un concorso all'Accademia dei Lincei, è subito apprezzato ed onorato di alta estimazione — dopo il voto così autorevole quale è quello di una tale Accademia — da meritare una cattedra. Ma il Trombetti è stato chiamato per l'art. 69 il quale resta in vigore. Io non so vedere come questa legge abbia rapporto con l'abolizione di tale articolo.

Poi l'onor. Pierantoni ha criticato il regolamento Coppino, che introdusse nuovi insegnamenti e sdoppiò le materie, ma l'onor. Pierantoni poteva citare il regolamento Boselli dell'anno scorso che ha accresciuto, 18 (se non erro) materie, e che ha messo nell'imbarazzo il ministro che gli successe (dopo un breve intervallo quando tenne l'ufficio l'onor. Fusinato) perchè proprio alla fine di agosto mi son trovato con un regolamento che cresceva tante materie nelle Facoltà, specialmente di scienze e medicina, e non avevo i mezzi di pagare i professori nè di provvedere alle cattedre nuove dichiarate obbligatorie. Qui, su ciò, ebbi in dicembre una forte discussione con l'Ufficio centrale. La legge presente non ha che vedere col numero delle cattedre; questa legge come quella del 1904 non modifica le cattedre, gli studi e i concorsi. È sempre lasciata in vigore la facoltà di modificare l'ordinamento degli studi col regolamento, come vuole la legge Casati.

L'onor. Pierantoni nota poi che questa legge distrugge quella del 1904; e veramente non saprei come possa distruggere quella legge. In Senato, quando si discuteva quella legge, (varie volte scambiata tra Camera e Senato) si credeva che rimanesse viva la facoltà del trasferimento da città a città, viva la facoltà del passaggio per materia affine, e non si vollero mettere articoli speciali, perchè tale facoltà era in vigore dal 1859 in poi e dipendeva dalla interpretazione della legge Casati. Gli articoli comparvero nel Regolamento del 1905, e la Corte dei conti ha creduto cambiar norma e decidere che non si potesse procedere che per concorso dopo quella legge. Anche la legge Casati all'art. 57 metteva il concorso obbligatorio; ma lasciò fare sempre i trasferimenti. E infatti col fare il trasferimento di un professore non si toglie il concorso, perchè questo si farà sempre per la cattedra che è rimasta vacante,

non si turba il diritto, non la norma fondamentale che resta quale era. Il concorso si fa per la cattedra che è rimasta vacante. E già nella stessa legge del 1904 è detto che in ogni concorso tre possono essere gli eleggibili: il primo che va nella cattedra e nel luogo per cui ha concorso, e gli altri due che possono essere chiamati in altre due Facoltà perchè dichiarati eleggibili. Così per tre Facoltà il ministro, sentito il Consiglio superiore, ha facoltà di fare le nomine, e due Facoltà, due *sedes*, non ebbero speciale concorso.

Non so veramente come questa modesta legge che non fa che dar sanzione a ciò che si è praticato dal 1859 ad oggi, a ciò che il Senato non ha creduto di cambiare con la legge del 1904, a ciò che la pratica amministrativa ha mantenuto dopo la legge del 1904, non so come si possa considerare questa legge distruggitrice della legge del 1904. In questa legge non c'è certo una parola che tolga l'obbligo del concorso, o che dia al ministro la facoltà di nominare senza concorso. L'art. 69 è nella legge Casati e di quello non si parla, e resta.

Vengo ora alle osservazioni fatte dall'onorevole Vischi. Egli ha sostenuto in fondo la stessa tesi, vale a dire che con questa legge si distrugge la legge del 1904, e s'impedisce la via del concorso.

Le parole che ho avuto l'onore di dire un momento fa, non so se avranno persuaso l'onor. Vischi, ma certamente rispecchiano la verità.

La legge del 1904 ha messo il concorso, specie per gli straordinari, e questa non lo toglie. La legge Casati pure all'art. 57 richiede il concorso per le cattedre e lasciò far sempre questi traslochi nell'interesse della scienza ed anche degli insegnanti: che pur meritano giusto riguardo.

La legge del 1904, onor. Vischi, è stata fatta per i professori straordinari, perchè colla legge Casati gli straordinari potevano nominarsi dal ministro, e così nascevano gli inconvenienti sui quali il Senato molte volte ragionò.

La legge del 1904 era solo per gli straordinari, ma si volle renderla più forte e generale dicendo che ogni cattedra si desse per concorso, e si disse allora che non veniva tolta

la facoltà ad un professore di essere trasferito col voto delle Facoltà interessate.

Domanda l'onor. Vischi, perchè proponete questa legge? Onor. Vischi, la propongo perchè il Consiglio di Stato, nella 4^a Sezione, ha annullato un trasferimento, non fatto da me, che non ne ho proposto alcuno. Allora, senta onorevole Vischi, nei primi mesi della mia amministrazione, in che condizioni mi sono trovato. Vi erano molti decreti di trasferimento, già firmati; e il trasferimento era valido o no e la cattedra era coperta o no secondo che un Tizio interessato ricorreva alla 4^a Sezione del Consiglio di Stato. Il trasferimento era valido perchè ammesso dal regolamento, registrato con riserva, ma si poteva infirmare.

Il ministro, per quel tempo che la legge dà per ricorrere alla 4^a Sezione, non sapeva se la cattedra fosse coperta o no, non sapeva se un altro interessato ricorresse: ed ecco la necessità, dal momento che il Senato stesso aveva riconosciuto che il regolamento non era conforme alla legge, ecco la necessità di presentare questo modesto articolo di legge, per dare norma precisa a questa materia e regolare la vita universitaria. Tutte le Facoltà e il Consiglio superiore la invocano. Ecco le ragioni.

L'onor. Vischi, se legge bene, non deve dire che il ministro vuole allargare le Facoltà; in questo caso è il Senato che vuole comprendere tutte e due le condizioni, anche cioè il passaggio per materia.

L'onor. Vischi vuol infine sapere con precisa parola se il ministro crede assorbito il suo emendamento nell'art. 1^o. Non lo crede assorbito, perchè dichiaro lealmente e francamente che io ministro, se mi trovassi davanti una cattedra rimasta vacante ed avessi altre e serie domande di professori ordinari, non esiterei ad aprire il concorso; esiterei davanti alla domanda di un aspirante improvvisato, perchè in questo caso si troverebbe sempre, anche per amore di quell'ostruzionismo di cui ci parlava l'onorevole Vischi, uno pronto a presentarsi a richiedere il concorso. Ma le domande di professori ordinari mi pare si debbano prendere in considerazione.

Perchè, onor. Vischi, bisogna ricordare che, come capo dell'Amministrazione, c'è il ministro, e che il ministro deve pensare, perchè è responsabile, a decidere su tali domande; non

è mica detto che facoltà diventi un obbligo, è una richiesta delle Università e il ministro vedrà se convenga o no; la responsabilità spetta a lui davanti al Parlamento e decide, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione.

Dopo queste rapide risposte ai tre oratori che hanno discusso sul primo articolo, io non ho che a ripetere la preghiera di ieri, che non fu accolta dall'Ufficio centrale; e poi dire all'on. Del Giudice e credo d'accordo coll'Ufficio centrale, che non è opportuno di accettare l'aggravante del suo emendamento per rendere più difficile l'applicazione di questa legge, la quale non deve riguardare che casi speciali di uomini molto autorevoli nella scienza, i quali per l'età, le cure, i lavori, non si saranno presentati magari agli ultimi concorsi, perchè stavano tranquillamente nelle loro Facoltà, che li circondavano di alta estimazione e forse furono giudici nei concorsi stessi. E all'Ufficio centrale ricordo ancora che il voler il primo eletto, per tali casi, in un concorso, può essere un ostacolo a raggiungere quel bene che l'Ufficio centrale desidera, e che l'illustre relatore conosce, perchè vive così nobilmente nella vita universitaria.

Dopo ciò prego il Senato di voler decidere sull'art. 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHUPFER, *relatore*. Io credo che dopo le parole così autorevoli del ministro della pubblica istruzione, qualunque mia aggiunta sarebbe superflua. In realtà egli ha osservato benissimo all'onorevole Pierantoni, che molte questioni da lui sollevate non avevano alcuna benchè menoma attinenza con la modesta legge che sta dinanzi al Senato e in particolare poi che non si trattava affatto di abolire i concorsi. Il che vuol esser detto anche all'amico Vischi. Il diritto al concorso rimane tal quale, come pure rimane l'applicazione dell'articolo 69 per le persone le quali fossero venute in meritata fama di singolare perizia, in quella materia che intendessero di professare. Per tal modo la legge del 1904 viene mantenuta in tutta la sua interezza: ma essa non aveva provveduto esplicitamente ai trasferimenti; ed ora si cerca di provvedervi. Pur si badi: questi trasferimenti non sarebbero affatto un diritto dei professori, mentre anzi sono le Facoltà che libe-

ramente vi ricorrerebbero con lo scopo di accrescere il proprio lustro, e sempre in casi eccezionali.

L'onorevole Vischi dice: ma voi in questa maniera propugnate l'autonomia dell'Università, anzi la fate entrare di straforo, e non sa se sia un bene che ci si arrivi, perchè veramente egli si è dichiarato incompetente e non discute in proposito. Lo che può essere per modestia; ma se proprio egli si ritenesse incompetente, perchè non credere a chi ha passato tutta la sua vita nell'insegnamento universitario? Ora, io le dico, onorevole Vischi, che tutto conduce a quella autonomia, e già ho osservato l'altr'ieri che persino vari progetti di legge si sono ispirati ad essa; ma nel caso in questione si tratta di cosa ben più modesta. Quella che l'onorevole Vischi chiama autonomia universitaria, che noi vorremmo adesso per la prima volta introdurre di straforo con questi trasferimenti, in realtà è una povera cosa che possediamo da 40 anni, poichè è da 40 e più anni che noi ci serviamo dei trasferimenti, quando si tratta appunto di persone eminenti che vogliamo accogliere nel nostro seno. Nè crediamo di essere fuori della legalità. Veramente l'onorevole Vischi lo bollò come un sistema illegale, quantunque avesse la sanzione del tempo; ma io vorrei fargli osservare che la consuetudine, anche nella materia amministrativa, crea il diritto al pari della legge, e il diritto consuetudinario ha per appunto riconosciuto i trasferimenti.

In fondo, l'onor. Vischi vorrebbe togliere ora di punto in bianco alle Facoltà precisamente il diritto che possiedono, e di cui generalmente hanno fatto buon uso. Nè c'è ombra di dubbio che lo possiedano, tanto è vero che un buon terzo dei professori, i quali tengono oggi la cattedra nelle Università italiane, la tengono per trasferimento; e la cosa ha giovato grandemente alla scienza; perchè, come un soffio di vita nuova è entrato così, nelle singole discipline, ed ha contribuito potentemente a farle progredire. Creda, proprio, onorevole Vischi, che quell'idea dell'illegalità, che per un momento le è balenata alla mente, non ha ragione di essere, e, tolto via questo ostacolo, anch'ella potrebbe votare con sicura coscienza una legge, la quale certo non solleverà alcuna nuova e grave con-

testazione, ma che, d'altronde, pur provvedendo soltanto a casi eccezionali, provvederà insieme al lustro e al decoro della scienza. Al quale proposito amo di ricordare nuovamente all'onorevole Vischi che se la scienza italiana in questi ultimi 50 anni si è avvantaggiata tanto da poter gareggiare con la scienza straniera, è stato proprio in conseguenza di questi metodi che egli, a torto, crede ed ha chiamato illegali. (*Vive approvazioni*).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Debbo ringraziare l'onor. ministro e l'onor. relatore delle risposte che mi hanno dato: l'uno per avermi assicurato che votandosi gli articoli 1° e 2° non resta per nulla pregiudicata la discussione relativa al mio emendamento; l'altro per avermi fatto oggetto di particolare considerazione dandomi le maggiori spiegazioni circa il pensiero informatore della legge per la tutela dei dritti dei terzi. Debbo anche chiarire che quando ho accennato alla autonomia dell'Università, non ho voluto per nulla schierarmi contro tale concetto: ho detto soltanto che non mi pareva cosa ben fatta cercare questi piccoli mezzi secondari per creare precedenti e tendenze di un gran concetto che merita una discussione piena. Aggiungo che mi auguro che l'autonomia possa avere la sua approvazione sollecita, essendo nei voti di tutti.

Detto questo, tanto per non pregiudicare i miei voti futuri sulla questione, domando venia al Senato, ma più direttamente all'onorevole ministro e all'onor. relatore, se dico che molto facilmente qui vi è un malinteso. L'onor. ministro e il relatore dicono che con questa legge non si pregiudicano i diritti di terzi, ma si tutela e salvaguarda la scienza; perchè le Facoltà universitarie non avranno da provvedere sopra richieste di aspiranti, ma dovranno solamente fare omaggio al valore indiscutibile ed incontestabile di scienziati eminenti, per arricchirsi di un altro gran nome nella scienza, e ciò col proporre al ministro il trasferimento alla cattedra vacante.

Trovo che qui c'è una illusione nell'animo del ministro e del relatore, illusione facile in due uomini, che, al disopra di ogni cosa, vedono la scienza, e non guardano troppo da vicino la fragilità umana.

Comincio coll'osservare che quello che dite

non è conforme a quello che sta scritto nella legge, perchè voi mi dite che sono le Facoltà che vanno a cercare le illustrazioni chiamandole nelle loro Università, ed io al contrario trovo che nella lettera b) dell'art. 1 si parla di *aspirante* al passaggio. Ora osservo che quando fate la ipotesi di un aspirante, è lecito supporre il richiedente, il postulante...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Abbia la cortesia di guardare l'art. 2.

VISCHI. Lo so; ma per ora cominciamo dal metterci d'accordo su questo primo articolo. Dunque io nella parola di aspirante, trovo richiedente, trovo petente, trovo postulante (*rumori*) e trovo anche forse petulante.

Mi dispiace di non vedere vicino a me l'illustre senatore Finali, il quale, l'altro giorno, mentre discutevamo, si ricordava della discussione fatta nel 1904 e delle opinioni sostenute dal relatore dell'Ufficio centrale, che era lo stesso onor. Schupfer (del quale Ufficio centrale l'onor. Finali faceva pure parte) e diceva: si capisce bene, con questo sistema, « per Sassari si viene a Roma ». Quando voi mi stabilirete nella legge un criterio per cui davvero non si potrà fare altro che omaggio al valore, allora sarò perfettamente d'accordo con voi, quantunque dinanzi al valore incontestabile abbia diritto di sorgere con tutta la sua bontà e maestà l'art. 69 della legge Casati; ma, quando voi mi fate la ipotesi dell'*aspirante*, io mi preoccupò, giacchè ricordo che noi ogni volta che diciamo di occuparci della pubblica istruzione e degli studi, finiamo per occuparci delle persone, offrendo involontariamente facilitazione a mezzi, che diversamente non accetteremmo.

Senta, onorevole ministro, lei l'altra volta mi disse: un uomo eminente non si presenta al concorso, ma solamente potrà cedere alle premure di una Facoltà ed accettare il trasferimento. Ed ella mi disse ciò per raccomandarmi il concetto del trasferimento, osservando che se si provvedesse a tutte le cattedre, mediante concorso, si finirebbe con l'impedire agli uomini eminenti di raggiungere le maggiori Università, e si priverebbero le Facoltà del beneficio di arricchirsi di così illustri elementi.

Ma osservo che l'uomo eminente, appunto perchè è in alto nella scienza, non solo non si presenterà al concorso, ma non esprimerà neppure

il suo desiderio di passare ad un'altra Università: egli sentirà altamente tutta la dignità della sua importanza. Ed allora nella diserzione che avverrà da parte degli uomini veramente meritevoli, verranno quei tali aspiranti di cui parla la lettera b) dell'articolo 1. Le Facoltà si troveranno di fronte a questi aspiranti che faranno ressa.

L'altro giorno il senatore Pierantoni con quella bonaria facilità con la quale dice tutto quello che gli sta nell'animo, narrò una cosa che anche coloro che non la sapevano con precisione potevano perfettamente sottintendere, cioè che, avvenuta la morte di un professore, i colleghi di lui, quando non ancora son tornati dall'accompagnamento funebre, vengono sollecitati da insistenti preghiere di tenere in considerazione un Tizio od un Sempronio per il rimpiazzo. Ed allora? Non garantiano la scienza, e permettiamo che gli aspiranti anche immeritevoli si facciano strada, dietro il favore dei componenti delle Facoltà.

E quale valore scientifico ha poi il giudizio di una Facoltà?

Basti osservare, per esempio, che sul valore di un professore di ostetricia giudicherà il professore di botanica o quello di zoologia. Daremo noi la competenza di giudicare di altra materia, ad esempio, della scienza che insegnano i miei illustri amici Rava e Schupfer ad un professore di diritto canonico o di statistica o di qualche altra simigliante, e mai avremo il giudizio del professore specialista, che manca tanto per quanto in quel momento lo si cerchi.

Dunque saranno i più incompetenti quelli che in forza di questa legge dovranno valutare il merito degli uomini eminenti, e che dovranno decidere sull'avvenire della scienza.

Debbo pertanto, ringraziando l'onor. relatore e l'onor. ministro, riconoscere la importanza delle spiegazioni da loro datemi, e che attenuano la portata di questa legge e il danno che io temo potrà da essa derivarne. Anzi prendo formalmente atto delle dichiarazioni che ambedue hanno fatto circa i diritti da tutelarsi a favore dei professori ordinari, nel senso che quando uno di essi aspirasse ad occupare la cattedra vacante sarebbe provveduto mercè concorso, quantunque la Facoltà opinasse provvedere mercè trasferimento di altro candidato. Certo non si scema così nell'animo mio l'avver-

sione contro questa legge, perchè tra le sue linee temo si nasconda qualche cosa che il ministro ed il relatore nella nobiltà dell'animo loro non sanno vedere, appunto perchè è degli uomini buoni ed egregi non supporre la possibilità del male. Io sono un po' più di loro a contatto della vita, e la penso diversamente. E compio il mio dovere votando contro la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice. Raccomando ancora la maggiore brevità.

DEL GIUDICE. Io sono sempre breve, non dirò che poche parole. Non ho udito se l'Ufficio centrale accetta o no questo piccolo mio emendamento, il ministro ha dichiarato di non accettarlo, e vorrei sapere se l'Ufficio centrale è dello stesso avviso.

SCHUPFER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHUPFER, *relatore*. L'onorevole Del Giudice, presentando il suo emendamento, ha richiamato l'attenzione del Senato sopra il disposto della legge del 1904, la quale, riferendosi al 2° e al 3° dei candidati riusciti in concorso, ha pure sancito che il loro diritto non dovesse andare oltre l'anno. In fondo il concetto sarebbe il medesimo: senonchè la legge del 1904 fa distinzione fra professori ordinari e straordinari, e se limita il diritto del secondo e del terzo nei riguardi del tempo, lo fa perchè si tratta di candidati i quali non potrebbero assolutamente essere nominati che in qualità di straordinari. Invece per ciò che riguarda i professori ordinari, la cosa è diversa; e deve essere. Il professore ordinario, il quale è riuscito primo in un concorso, ha ormai ricevuto il suo battesimo definitivo da parte della Commissione, ha il suo bastone di maresciallo e nessun trascorso di tempo glielo può togliere. Nè importa che la nomina, anche di un professore ordinario, rappresenti lo stato della scienza in quel dato momento: certo è così, e insieme può essere che il professore, il quale è riuscito primo perchè corrispondeva a tutte le esigenze che la scienza allora richiedeva; non ne segua il movimento, ma faccio osservare che nessuno fa obbligo ad una Facoltà di accogliere nel proprio seno un professore che non creda degno. Dirò anzi che non lo chiamerò, perchè lo scopo che le Facoltà si propongono con queste chiamate è quello di aumen-

tare il loro prestigio. Le Facoltà sanno benissimo che un professore eminente contribuisce al decoro di tutti; e il voto delle Facoltà è già una grande limitazione.

Nè si parli di aspiranti, innocente parola volta dall'onor. Vischi a dubbio significato; e, ad ogni modo, anche se ce ne fossero, come egli li intende, certo non basterebbe aspirare ad una chiamata per ottenerla. Nella Facoltà giuridica romana abbiamo avuto, e abbiamo tuttora parecchi professori venuti in questo modo da altre Università, i quali contribuirono potentemente a tenerne alte le sorti, e nessuno ha domandato niente. Siamo andati noi a cercarli. Creda poi l'onor. Vischi che coloro i quali s'interessano ai progressi della scienza, e li seguono, non sono mai incompetenti, anche se attendono a discipline diverse: sanno benissimo quello che i loro colleghi han fatto e il posto che occupano nella scienza, e allorquando danno il loro voto, lo danno con piena conoscenza di causa. Ma non solo la Facoltà giuridica romana: si può dire che non ci sia Facoltà nel Regno, la quale non abbia provveduto alle proprie cattedre in questo modo, e non se ne sia avvantaggiata. Lo domandi per esempio all'onor. Del Giudice se l'Università di Pavia non ha fatto altrettanto, e così all'onor. Brusa per quella di Torino. Perfino le piccole Università cercano oggi strappare i professori più eminenti, perchè le Facoltà comprendono ciò che loro giova, e quando sanciremo l'autonomia universitaria, credo che il sentimento della maggiore responsabilità le renderà anche più gelose del proprio decoro.

E torno all'onor. Del Giudice. Nutro fiducia che da quanto sono venuto dicendo sia risultata chiara una cosa: che cioè la presente legge non intende affatto di accordare un diritto ad alcun professore, per quanto eminente, ma solo di riconoscere un diritto alle Facoltà di scegliere liberamente i professori, che più possono contribuire al loro lustro; e date queste spiegazioni, l'onor. Del Giudice comprenderà che l'Ufficio centrale, pur essendone dispiacente, non può accettare quel breve emendamento che egli propone. Anche per questo riguardo l'Ufficio centrale si unisce pienamente all'opinione espressa, così bene, dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Nella non breve esperienza, che ho fatta nell'insegnamento delle Università italiane, ho acquistato il convincimento, che son lieto di manifestare per l'onore dei nostri corpi accademici, che la funzione di chiamare per merito ad una cattedra vacante un professore di altra Università è la funzione che è stata meglio esercitata.

Nella mia lunga vita non rammento un solo fatto, in cui sia stata biasimata la proposta di una Facoltà. La pratica di tali proposte si è andata sempre più svolgendo, e l'esperienza ci ha addimosttrato come le scelte fatte dalle Facoltà per coprire cattedre vacanti hanno contribuito al progresso della scienza nei nostri Atenei.

Il timore che in qualche Università potesse dominare il nepotismo è stato disdetto dall'esperienza, perchè non si è mai verificato che una riunione di professori che coltivano scienze diverse, ed hanno perciò relazioni diverse, si uniscano per fare una cattiva scelta.

Ad ogni modo, io posso asserire che non conosco un solo caso, nel quale una proposta di una facoltà sia stata biasimata dall'opinione pubblica. (*Benissimo*).

SCHUPFER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. Non con la speranza di indurre l'amico Vischi a più miti consigli, ma unicamente per togliere qualunque dubbio che una disgraziata parola potesse avere suscitato nell'animo di qualcuno dei miei egregi colleghi, propongo, d'accordo con l'Ufficio centrale, che la frase dell'art. 1, lettera B: « il professore che aspira al passaggio », sia sostituita da quest'altra: « il professore di cui si propone il trasferimento ».

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io veramente non son persuaso delle ragioni addotte contro l'opportunità del mio emendamento, tuttavia non insisto; lo ritiro. Si tratta di così piccola cosa, che la sua inserzione, o meno, non muta gran fatto il complesso della disposizione.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 1 come risulta modificato dalle proposte dell'Ufficio centrale accettate dall'onor. ministro.

Art. 1.

I professori ordinari e straordinari delle Regie Università e degli Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dalla legge 12 giugno 1904, n. 253, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o Istituto.

I professori ordinari, nominati secondo la detta legge, la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresì essere trasferiti, col loro consenso, anche nella stessa Università o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze essenzialmente tra loro connesse a seconda di quanto verrà stabilito nei regolamenti speciali delle Facoltà o Scuole;

b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupato la cattedra di cui occorre di provvedere od essere riuscito prima in un concorso bandito per essa ».

Chi approva l'articolo 1 così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facoltà o Scuola, in cui è vacante la cattedra da conferirsi, col voto favorevole di due terzi dei professori ordinari appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima, e con motivazione da pubblicarsi nel *Bullettino Ufficiale della pubblica istruzione*.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra, a cui si deve provvedere.

Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare, essa s'intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avrà effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo.

A questo art. 2 l'Ufficio centrale propone di abolire il primo comma.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Credo che l'Ufficio centrale consenta di ristabilire all'articolo 2^o la formula del testo del Ministero e cioè « col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari ».

SCHUPFER, *relatore*. Accetto pienamente la dizione del disegno del Ministero. Sicchè l'articolo 2 sarebbe mantenuto nel modo come è venuto dalla Camera; ma siccome ne abbiamo fatto un articolo speciale, bisognerebbe cominciarlo così: « Ogni trasferimento dev'essere proposto dalla Facoltà o scuola », ecc.

PRESIDENTE. Allora questo che porta nel disegno del Ministero la lettera *b* diventa l'articolo 2.

SCHUPFER, *relatore*. Ed invece di cominciare con un « che » si dirà: « ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facoltà o scuola in cui è vacante la cattedra da conferirsi », ecc.

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo quindi l'articolo 2 come dovrebbe essere modificato:

« Ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facoltà o scuola in cui è vacante la cattedra da conferirsi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alla Facoltà o scuola medesima, e i due terzi dei presenti alla relativa adunanza con motivazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale della pubblica istruzione*.

« Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

« Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

« Il trasferimento quando non sia decretato entro dicembre avrà effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo ».

Questa dicitura dell'art. 2, come ho detto, è concordata fra il ministro e l'Ufficio centrale. Pongo ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Mi pare che l'onor. Vischi volesse proporre un articolo terzo.

VISCHI. Io ritiro il mio articolo aggiuntivo, e dichiaro di accettare quello presentato dal senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Giudice ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Nel caso che più professori ordinari aspirino alla stessa cattedra ed abbiano i requisiti per esservi trasferiti, la nomina per trasferimento, oltre le condizioni di cui all'articolo precedente, non potrà farsi senza il parere conforme del Consiglio superiore, a maggioranza di due terzi dei presenti ».

Il senatore Del Giudice ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

*DEL GIUDICE. Poc'anzi l'onorevole senatore Cannizzaro, parlando dell'uso dei trasferimenti fatto dalle Facoltà universitarie, diceva una cosa sostanzialmente giusta; cioè che, in genere, le Facoltà universitarie da 50 anni a questa parte, dal momento che cominciarono ad esser rette dalla legge Casati, hanno usato della facoltà dei trasferimenti in modo degno di encomio. Ed io consento in questa opinione; però in qualche singolo caso, e specialmente quando professori titolari insegnanti della stessa materia e aventi a un dipresso eguali titoli al trasferimento, hanno contemporaneamente richiesto il trasferimento medesimo, non si può negare che qualche volta, non dico sempre, per buona fortuna di rado anzi, le ragioni della scienza sono state preposte a ragioni di altra indole. Se io non rifuggissi dai pettegolezzi, potrei citare qualcuno di questi esempi recenti, qualche caso clamoroso che ha dato luogo anche ad una contestazione giudiziaria davanti un alto tribunale amministrativo, ma non credo che in quest'aula sia il caso di entrare in questioni d'ordine personale. Ammesso dunque soltanto questo, che nella competizione di più aspiranti alla medesima cattedra o aventi titoli simili o eguali, data la possibilità di una preferenza, non puramente obbiettiva nè perfettamente giustificata, occorre, come cosa opportuna, un'alta cautela, e questa cautela, che del resto è nella pratica amministrativa, non può essere offerta che dal voto conforme del Consiglio superiore; ed io credo che nella ipotesi contemplata nel mio terzo articolo, che si dovrebbe aggiungere ai due già votati in questo progetto di legge, che cioè più professori ordinari aspirino alla medesima cattedra ed abbiano i requisiti per il loro trasferimento presso che eguali, oltre alle condizioni dell'articolo precedente, cioè oltre la proposita fatta dalla Facoltà a maggioranza

assoluta dei voti, occorre anche la sanzione del Consiglio superiore, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il Consiglio superiore è un alto corpo amministrativo e tecnico, raccoglie nel suo seno i rappresentanti di tutte le Facoltà, ed accanto a questi accoglie anche uomini eminenti nominati dai ministri. Esso nelle sue attribuzioni non si occupa solo di funzioni amministrative, ma anche di funzioni di ordine tecnico. Ricordo che, secondo la legge del 1904, le proposte di promozione a stabili dei professori straordinari non stabili, richiedono il voto del Consiglio superiore; ricordo che nella stessa legge la promozione dei professori straordinari non stabili a straordinari stabili e degli straordinari stabili ad ordinari, richiede, come condizione necessaria, il voto del Consiglio superiore.

Ora, perchè non si deve richiedere anche il medesimo suffragio, quando si tratti di più aspiranti che si trovino in competizione per essere trasferiti alla medesima cattedra? È una cautela questa che non offende punto nè l'autonomia, nè i diritti delle Facoltà. Anzi le Facoltà stesse devono desiderare che un alto corpo costituito, diverso da quello delle Facoltà, e dove certo non si agitano passioni e ragioni d'indole personale, possa sanzionare col proprio voto le loro proposte.

Quanto poi alla maggioranza di due terzi, mi pare anche una garanzia; e del resto ha dei precedenti. Il Consiglio superiore più volte nelle sue funzioni, specialmente tecniche, deve deliberare con questa maggioranza. Rammento che le deliberazioni circa la libera docenza, e credo anche in altri casi, richiedono questa maggioranza; onde non è una novità strana, una novità di carattere eccezionale quella che io riferisco in questo articolo. Mi basta tale motivazione per giustificare il mio articolo, e auguro, quantunque non abbia molta speranza, perchè anche gli emendamenti *habent sua fata*, che il ministro e il relatore vogliano accettarlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta questo articolo aggiuntivo.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onorevoli senatori. Sono davvero molto dolente di non potere aderire al desiderio ed alla proposta dell'onor. Del Giudice, tanto più che non ho potuto aderire alla prima: ma mi permetto

di osservare al Senato e richiamare la sua attenzione su questo articolo che muta le funzioni del Consiglio superiore, e introduce, o propone delle forme nuove di votazione che cambierebbero la natura del Consiglio medesimo. Alcuni scienziati non si presteranno a queste votazioni e giudizi che richiedono la maggioranza di due terzi di quell'eminente corpo consultivo.

Onorevole Del Giudice, quando una Facoltà propone, e deve pubblicare le ragioni per le quali si decide; il suo voto è chiaro e autorevole e deve essere preso con quel buon numero di presenti che abbiamo già fissato. Se ci sono questi dubbi e questi contrasti, il ministro non ha che un dovere solo; aprire il concorso, il quale resta pur sempre la norma fondamentale. Qui si tratta dei casi rari; onde si può provvedere secondo le speciali domande delle Facoltà per la migliore opportunità di coprire le cattedre con insegnanti di altre sedi illustri nella scienza, ma la regola generale resta il concorso.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ho domandato la parola, perchè credo anch'io che non si possa accettare l'emendamento proposto dall'onor. Del Giudice; ma non per le ragioni che sono state dette, (*Si ride*). E siccome le ragioni valgono anche qualche cosa, così credo che si debbano esporre quelle che valgono a rigettare questa proposta.

Non credo che si possa dire che il collega Del Giudice, col suo emendamento, darebbe al Consiglio superiore attribuzioni assolutamente nuove, che non possono per legge ad esso spettare; il Consiglio superiore è chiamato da parecchie leggi a dar voto in casi che si possono considerare perfettamente analoghi a questo. Non solo, ma dall'art. 11 fondamentale della legge Casati il Consiglio superiore è chiamato, in generale, a dare il suo voto sui titoli degli aspiranti a cattedre. Se più professori domandano un trasferimento, sono aspiranti a quella data cattedra, e se si tratta di fare un paragone fra i titoli di essi il Consiglio superiore può dirsi designato dalla legge generale a pronunciarsi in proposito.

Interruzione. Non si tratta di apprezzamenti di titoli...

SCIALOJA. .. Sarebbe un paragone dei titoli, perchè d'altro non si potrebbe fare; certo non

della bellezza dei due che domandano il trasferimento. (*Si ride*).

Io credo tuttavia che realmente non sia il caso di accettare l'emendamento proposto dall'onor. Del Giudice per quest'altro motivo: qui si ammette il trasferimento, non in quanto sia domandato da coloro che desiderano di andare in un dato luogo, ma in quanto sia richiesto dalla Facoltà che sceglie fra tutti i professori d'Italia...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Questo ho detto io.

SCIALOJA. ...Qualunque sia il numero di coloro che abbiano presentata, in una forma o nell'altra, la domanda, non si toglie mai il carattere essenziale della cosa, che è una scelta libera della Facoltà, non solo fra coloro che domandano, ma anche fra coloro che non domandano; perchè può darsi benissimo che la Facoltà si trovi avanti domande di tre professori, e ne scelga un quarto, che le sembri preferibile.

Si dice dall'onor. Del Giudice che è accaduto qualche volta che le Facoltà, per lo passato, abbiano proposto il trasferimento di persone men degne di altre, che magari lo avevano domandato.

Io non nego che questo possa essere qualche volta accaduto; non nego che possa anche accadere in futuro, perchè evidentemente ogni volta che si dà ad un uomo o ad un corpo una facoltà di scelta, non si deve escludere la possibilità che questa scelta sia fatta male. Ma il caso eccezionale, in cui la scelta è fatta male non deve impedirci dall'ammettere la libertà di scelta; non deve indurci a distruggere o a diminuire la libertà stessa, come avverrebbe con un emendamento di questo genere. Sarebbe assai facile, ogni volta che si volesse impedire il libero voto della Facoltà, di far sorgere un'altra domanda di uno qualunque, anche senza speranza di essere accettato dalla Facoltà medesima. Quando questi casi si presenteranno, il presente ministro ci diceva che sarà semplicissimo provvedimento aprire il concorso; ma sarà più semplice ancora fare un'altra cosa, se non si vuole impedire il trasferimento.

Il ministro, che è chiamato a fare il decreto sulla proposta della Facoltà, potrà, ogni volta che lo crederà, sentire il Consiglio superiore. Perchè conviene ricordare che l'imporre il voto

del Consiglio superiore è una cosa, ma il non parlarne, non significa che il ministro non abbia diritto di sentirlo (*approvazioni*) ogni qual volta lo creda opportuno. Sicchè quel ministro il quale crede che il trasferimento si debba fare, ma che non vuole assumere tutta la tecnica responsabilità di opporsi ad un voto della Facoltà, quantunque questo non sembri perfettamente giusto, potrà confermare la propria decisione anche col parere del Consiglio superiore. Il Consiglio superiore non rimane dunque escluso assolutamente da questa materia, ma non occorre che per legge sia imposto il suo parere, in via eccezionale e con forme eccezionali.

Per queste ragioni pregherei il collega Del Giudice di non volere insistere sopra la sua proposta.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Sarò brevissimo perchè quello che dovevo dire io, l'ha già detto il senatore Scialoja, col quale sono perfettamente d'accordo; come sono anche d'accordo coll'onor. signor ministro, il quale ha fatto rilevare che se la legge Casati fa obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore pel conferimento delle Cattedre, lo lascia libero nella scelta, volendo che la responsabilità sia tutta sua. L'onorevole senatore Del Giudice col suo emendamento verrebbe a sconvolgere lo spirito della legge Casati, stabilendo che nel caso in discussione si dovrebbe dire su *parere conforme* del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non sarebbe il ministro che con la nomina ne ha la responsabilità; non il Consiglio superiore, il quale essendo un corpo collettivo, non può neanche assumere una tale responsabilità.

Aggiungo poi che, se venisse accettato l'emendamento del senatore Del Giudice, ne verrebbero annullati, per conseguenza, gli effetti della legge che stiamo discutendo e varrebbe lo stesso di non approvarla; poichè, quando vaca una cattedra, è estremamente difficile che non vi sieno vari che domandano di occuparla, e quindi se, ogni volta che vi sono più domande si dovrà, secondo vuole col suo emendamento il collega Del Giudice, aprire il concorso, il disegno di legge attuale, se sarà approvato, non verrà mai applicato. Allora sarebbe lo stesso di non approvarlo. Io voterò contro questo

emendamento, e richiamo tutta l'attenzione del senatore su quanto ha detto l'onor. Scialoja e su le giuste e brevi riflessioni che mi sono permesso di fare.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*DEL GIUDICE. Mi spiace di dovere insistere nel mio emendamento. Il collega Scialoja ha dimostrato che la parte che si vorrebbe dare con questo articolo al Consiglio superiore è perfettamente nell'ordine di questo alto corpo amministrativo. Osservo poi che, quantunque formalmente sia la Facoltà quella che prende l'iniziativa di un trasferimento, nel fatto poi sono gli aspiranti che inducono la Facoltà a fare questa proposta. Tutti quelli che appartengono alla vita universitaria sanno che, non appena c'è una cattedra vacante, piovono molte domande, fra cui quelle anche di chi è privo addirittura dei titoli sufficienti per poter aspirare al trasferimento. Quindi è una semplice apparenza il fatto, che la proposta venga dalla Facoltà, perchè essa è determinata, nella sua proposta, dalle vive insistenze degli aspiranti.

Rispetto poi alla ragione addotta dall'onorevole ministro, è certo che un ministro, il quale voglia procedere con severo rigore, e con perfetta imparzialità in queste competizioni, non avrebbe altra soluzione, che quella di bandire il concorso, quando vi siano più aspiranti di uguale merito, ma non siamo sicuri che tutti i ministri futuri seguiranno questa linea di condotta. La legge ha carattere di stabilità che eccede di molto la vita di qualsiasi ministro, e finchè alla Minerva siede l'onor. e degnissimo amico Rava, potrei esser sicuro che nessuna ingiustizia sarebbe commessa, ma i ministri cambiano di anno in anno, le condizioni politiche cambiano, e qualche volta il ministro stesso potrebbe essere desideroso di una cautela legislativa, perchè le sollecitazioni per una ingiustizia possono essere così forti, che per avventura il suo carattere non basti a resistere vittoriosamente. Io credo che sia mio dovere (ho poca speranza, anzi nessuna che sia accolto) ma credo mio dovere di mantenere il mio articolo e d'invocare il voto del Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 3° proposto dal senatore Del Giudice:

« Nel caso che più professori ordinari aspirino alla stessa cattedra, e abbiano i requisiti per esservi trasferiti, la nomina per trasferimento, oltre alle condizioni di cui all'articolo precedente, non potrà farsi senza il parere conforme del Consiglio superiore a maggioranza di due terzi dei presenti ».

Questo articolo non è accettato nè dall'onorevole ministro, nè dall'Ufficio centrale. Lo pongo ai voti. Chi lo approva si alzi.

Non è approvato.

Con ciò la discussione della legge è terminata.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Rimborso delle spese sostenute dall'Ospedale di S. Matteo in Pavia per il mantenimento delle cliniche universitarie** » (N. 534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Rimborso delle spese sostenute dall'Ospedale di S. Matteo in Pavia, per il mantenimento delle cliniche universitarie ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento a favore dell'ospedale di San Matteo in Pavia della somma di lire 259,503.30 per rimborso di spese sostenute per il mantenimento delle cliniche universitarie, secondo risulta dall'atto stipulato, addì 5 marzo 1907, tra il ministero della pubblica istruzione e l'ospedale predetto, il quale atto è allegato alla presente legge.

La relativa spesa sarà stanziata in apposito capitolo da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

Convenzione del Ministero della pubblica istruzione con l'ospedale di S. Matteo in Pavia per la liquidazione di rimborsi per le spese delle cliniche a tutto l'anno scolastico 1905-906.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia. L'anno millenovecentosette, addì cinque marzo, alle ore 12, in Pavia, negli uffici della regia Prefettura.

Premesso che, venuta meno per scadenza di termini la convenzione 16 maggio 1886, stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione e l'ospedale di San Matteo in Pavia, sorse controversia sul se e quali compensi dovesse lo Stato all'Ospedale pel trattamento degli ammalati destinati alle cliniche della regia Università di Pavia, tenuto conto specialmente della distinzione fra ammalati non aventi diritto alla cura gratuita presso l'Ospedale, detti extra-territoriali, od ammalati territoriali aventi diritto alla beneficenza ospitaliera:

Che colla transazione 30 maggio 1903, pur facendosi ogni riserva sulla questione della diaria per gli ammalati extraterritoriali, si liquidava intanto nella somma di lire 168,000 (centosessantottomila) l'importo complessivo dei compensi riferibili agli stessi ammalati extraterritoriali a tutto l'anno scolastico 1900-901 e dei compensi per i territoriali aventi diritto alla beneficenza ospitaliera a tutto l'anno scolastico 1901-902, e si stabilivano a carico dello Stato gli interessi 5 per cento sulla somma di lire 168,000 a partire dal 1° febbraio 1903.

Che, posteriormente a tale transazione, fu deferita al giudizio di un Collegio arbitrale, soltanto la questione relativa ai compensi per gli ammalati territoriali, ed il Collegio con sentenza 22 ottobre 1904, giudicava non solo che il supplemento di diaria fosse dovuto, ma lo determinava in misura di cent. 85 per ogni ammalato e per ogni giornata di presenza, fino a stipulazione di nuova convenzione regolatrice dei rapporti fra l'ospedale e le cliniche.

Che successivamente per accordi intervenuti fra le parti e come da dispaccio 4 dicembre 1905, n. 16478, diretto dal Ministero della pubblica istruzione all'illustrissimo signor Rettore dell'Università di Pavia, si consentiva che per l'anno scolastico 1905-906 venissero assegnati alle cliniche malati axtraterritoriali per un compenso di lire 2,50 al giorno per i malati di medicina a lire 2.75 per i malati di chirurgia.

Che, lasciando impregiudicata ogni controversia sulla diaria da servire di base alla liquidazione dei compensi riferibili agli ammalati extraterritoriali a servizio delle cliniche negli anni scolastici 1901-902 al 1904-905, e pei quali fu già versato un acconto, si è voluto procedere alla liquidazione degli arretrati sui quali non possono cadere altre contestazioni, determinando anche gli interessi moratori sulla suddetta somma di lire 168,000 a partire dal 1° febbraio 1903 fino al 30 aprile 1907, per la quale epoca si nutre fiducia che il pagamento possa essere effettuato.

Che, procedendosi a tale liquidazione di comune accordo fra il Ministero della pubblica istruzione ed il commissario prefettizio rappresentante l'Amministrazione dell'ospedale di San Matteo. si è riscontrato un debito dello Stato

nella complessiva somma di lire 259,503.30, quale risulta dal seguente specchietto:

1° Importo dei compensi liquidati colla transazione 30 maggio 1903 L.	168,000 »	
2° Interessi dal 1° febbraio 1903, fino al 30 aprile 1907 »	35,700 »	
3° Residuo per gli ammalati aventi diritto alla beneficenza negli anni scolastici 1902-903 al 1904-905 (dedotto l'acconto pagato in ragione di cent. 60) »		29,672.50
4° Compensi per l'anno scolastico 1905-906 (cent. 85 per giornata) per gli stessi ammalati aventi diritto alla beneficenza »	37,246.15	
Per gli ammalati extraterritoriali, in ragione di lire 2.50 per giorno quelli di medicina e lire 2.75 quelli di chirurgia, pel solo anno scolastico 1905-906, giusta gli speciali accordi summenzionati »	19,608.25	
Totale L.	56,854.40	
Dedotte l'acconto pagato il 21 dicembre 1906 in ragione di cent. 60 per giornata L.	30,723.60	
Residuo dovuto L.	26,130.80	26,130.80
Totale L.		259,503.30

Tutto ciò premesso e ritenuto, volendosi ora ridurre in atto formale gli intervenuti accordi,

Dinanzi a me, dott. Vincenzo Luisi, segretario della prefettura di Pavia, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ed alla presenza dei signori cav. Carlo Sidoti e Ugo Gandini, testi noti ed idonei, entrambi domiciliati in Pavia. Sono comparsi i signori Vitelli cav. dott. Nunzio, consigliere delegato, pel prefetto della provincia di Pavia, e Golgi commendatore prof. Camillo, senatore del Regno, rettore della R. Università di Pavia, in rappresentanza del Ministero della pubblica Istruzione, da una parte,

ed il sig. Ferrari cav. dott. Emilio, consigliere di prefettura, commissario prefettizio, in rappresentanza dell'Amministrazione dell'ospedale di San Matteo di Pavia, dall'altra, ed a vicendevole richiesta ed accettazione confermano le promesse di questo atto che si intendono farne parte integrante, e per effetto di esse il Ministero della pubblica istruzione si obbliga:

1° a versare all'Ospedale di S. Matteo in Pavia la somma di lire 259,503.30 per i titoli specificatamente indicati nelle premesse dell'atto, non più tardi del 30 aprile 1907, mediante mandato di pagamento da quietanzarsi dal legittimo rappresentante dell'Ospedale in detta epoca;

2° a corrispondere allo stesso Ospedale gli interessi legali del 5 per cento sulle lire 168,000 e del 4 per cento sulla residua somma a raggiungere le lire 259,503.30, ove questa non fosse versata entro il 30 aprile 1907, e ciò a partire dal 30 aprile 1907 fino al giorno in cui verrà comunicata all'Ospedale l'ammissione allo effettivo pagamento del relativo mandato;

3° l'Ospedale di S. Matteo, col pagamento della somma come sopra indicata, si dichiara soddisfatto di ogni suo avere per i titoli che sono oggetto dell'attuale liquidazione e rinunzia a qualsivoglia altra pretesa per i titoli medesimi ;

4° le spese tutte della presente convenzione sono a carico del Regio Governo.

La presente Convenzione non avrà efficacia senza il previo favorevole espletamento delle approvazioni richieste dalla legge.

Mancando esse approvazioni è salvo e riservato all'Ospedale di agire come di suo diritto in base alla Convenzione 30 maggio 1903 ed alla sentenza arbitramentale 22 ottobre 1904 summenzionate.

E, richiesto io segretario, ho ricevuto l'atto, che, scritto da persona di mia fiducia, e redatto in carta semplice, occupa fogli due e sette facciate e sarà registrato in esenzione di spesa perchè fatto nell'interesse dello Stato e ne ho fatta pubblicazione leggendolo alle parti alla presenza dei testi, dopo di che tutti gli intervenuti si sono sottoscritti con me segretario per ultimo.

Firmato: NUNZIO VITELLI.

- » Prof. sen. CAMILLO GOLGI.
- » EMILIO FERRARI.
- » CARLO SIDOTI, *teste*.
- » UGO GANDINI, *teste*.
- » VINCENZO LUISI, *segretario*.

ALLEGATO A.

PRELIMINARE DI TRANSAZIONE

Roma, li diciannove febbraio millenovecentotre, nel Gabinetto del ministro della pubblica istruzione

Convenuti

per una parte S. E. il ministro della pubblica istruzione onorevole Nunzio Nasi, domiciliato in Roma nel Ministero della pubblica istruzione, e per l'altra l'onorevole prof. dott. Luigi Montemartini, deputato al Parlamento nazionale, presidente del Consiglio di amministrazione dell'ospedale di San Matteo di Pavia, domiciliato in detta città, dimorante a Roma.

Premesso

essere fermo intendimento delle parti di transigere la vertenza esistente fra il R. Governo e l'ospedale di San Matteo di Pavia in merito al pagamento del maggior costo degli ammalati accolti nelle cliniche universitarie in confronto al costo di quelli curati nelle ordinarie infermerie ospitaliere, vertenza che trovasi attualmente avanti il Tribunale civile e penale di Pavia per citazione 12 maggio 1899 usciere Novola e successiva di riassunzione 12 dicembre 1901 usciere Chinelli;

Ritenuto che l'ammontare di questo maggior costo venne già, in base a consuntivi della Amministrazione ospitaliera ed alla revisione fatta all'uopo dalla ragioneria della R. Prefettura di Pavia, riconosciuto e liquidato nell'importo di cent. 25 per ogni giornata di presenza e per ogni ammalato;

Ritenuto esser convincimento della rappresentanza di detto ospedale che, colla stipulazione delle Convenzioni generali per l'esercizio delle cliniche presso l'Università di Pavia, in data 16 maggio 1886, si venne a fare piena novazione circa le modalità e le condizioni di esercizio delle cliniche stesse per periodo dall'anno scolastico 1886-87 in poi, e che colle Convenzioni medesime, volendo le parti che nessuna si avvantaggiasse a danno dell'altra, si fosse stabilita la revisione della diaria in base al conto effettivo anche per primo quinquennio di esercizio;

Ritenuto che, in dipendenza dei ritardati pagamenti dei maggiori compensi da parte del R. Governo, l'ospedale di S. Matteo, per poter far fronte ai giornalieri ed imprescindibili bisogni della beneficenza che costituisce la sua ragione d'essere, dovette assumere danaro a prestito in conto corrente presso Istituti bancari, pagando il tasso d'interesse del 5.50 per cento in media alla Banca popolare di Pavia;

Che perciò, anche se fossero calcoati al 5 per cento gli interessi pagati in media al 5.50 per cento, l'ospedale avrebbe avuto pel mantenimento delle cliniche universitarie di Pavia, dal 1886 fino a tutto gennaio 1903, una spesa effettiva come appresso:

a) Importo di centesimi 25 di maggiore diaria in confronto a cent. 60, corrisposti dal R. Governo per le giornate 226,071 di degenza consuete nel quinquennio 1886-87 al 1890-91 . . . L.	56,517.75
b) Importo di cent. 25 come sopra per le giornate 187,837 consuete durante il quadriennio della Convenzione suddetta - 1891-92 al 1894-95 »	46,959.25
c) Importo di centesimi 25 come sopra per le giornate 246,355 consuete durante il quadriennio di proroga della Convenzione medesima - 1895-96 al 1899-900 »	61,588.75
d) Interessi sulla prima di dette somme calcolati al 5 per cento sino a tutto gennaio 1903 »	30,142.79
e) Interessi come sopra sulla seconda e terza di dette somme »	28,062.69
f) Residuo importo dovuto per l'anno scolastico 1900-901 »	32,398.37
g) Per cura di ammalati passati nelle infermerie nosocomiali al chiudersi della clinica operativa nel luglio 1900 . . »	139.28
h) Per cura di ammalati non aventi diritto alla beneficenza ospitaliera che esistevano nelle cliniche ostetrica, oculistica ed operativa al principio dell'anno scolastico 1900-901 . . . »	899.20
i) Per interessi sulla somma di cui alla lettera f), liquidati sempre al 5 per cento e fino a tutto gennaio 1903 . . . »	1,552.41
l) Per interessi sulla somma di cui alla lettera g) . . »	6.68
m) Per interessi sulla somma di cui alla lettera h) . . »	43.07
n) Residuo importo dovuto per maggior costo clinico degli infermi ricoverati, nell'anno scolastico 1901-902, aventi diritto alla beneficenza ospitaliera »	32,073.90
o) Interessi di detta somma fino al 31 gennaio 1903 . . »	133.63
Complessivamente L.	<u>290,517.77</u>

Ritenuto per converso che è persuasione del Regio Ministero che le dette Convenzioni generali per l'esercizio delle cliniche abbiano disposto esclusivamente pel periodo di tempo di loro durata, lasciando impregiudicati diritti ed obblighi nascenti da precedenti accordi, e che le Convenzioni stesse limitarono la facoltà di revisione della diaria al quadriennio 1891-92 - 1894-95 e in conseguenza di ciò alla proroga di fatto della Convenzione medesima, stabilendo in modo definitivo in centesimi 60 la diaria pel primo quinquennio di loro durata,

Gli onorevoli signori:

Nunzio Nasi, ministro per la pubblica istruzione, nell'interesse del Regio erario;

Dottor professore Luigi Montemartini nell'interesse dell'ospedale di San Matteo in Pavia, in via di transazione e fermo e riservato ogni diritto rispettivamente dell'erario e dell'ospedale in corrispondenza alle dichiarazioni di cui sopra pel caso di mancata riuscita della transazione stessa, stipulano quanto segue:

I.

L'onorevole professor dottor Luigi Montemartini nell'interesse dell'ospedale di San Matteo di Pavia, imponendo grave sacrificio al pio luogo stesso nel desiderio di ultimare amichevolmente un'annosa ed increscevole vertenza, e facendo salvo ogni diritto dell'ospedale nel caso di non riuscita della transazione:

1° rinuncia ad avere dal Regio Governo il pagamento della somma indicata alla lettera *a*) di lire 56,517.75 di maggior costo clinico pel quinquennio 1886-887 al 1890-891, nonchè quello della somma di lire 30,142.79 indicata alla lettera *d*), rappresentante gli interessi legali di detta somma;

2° riduce gli interessi di cui alla lettera *e*), al periodo di tempo dal 12 maggio 1899, data della domanda giudiziale, per le somme recate dai conti già trasmessi al giorno della domanda stessa, e facendo partire essa decorrenza da rispettive date posteriori pei conti sopravvenuti dopo essa domanda giudiziale, al 31 gennaio 1903, e quindi alla somma di lire 18,560.43, la quale consente che in via di transazione venga ancora ridotta a lire 15,560;

3° rinuncia alle altre somme di cui alle lettere *g*) ed *l*).

Perciò alla intiera somma di cui alla lettera da *a*) ad *o*) di lire 290,517.77 vengono fatte le seguenti riduzioni:

- L. 56,517.75 maggior costo quinquennio;
 - » 30,142.79 interessi legali;
 - » 12,502.69 differenza fra lire 28,062.69 interessi lettera *e*) e lire 15,560 interessi convenuti;
 - » 139.28 credito lettera *g*);
 - » 6.68 interessi su detto credito,
- L. 99,309.19

e quindi per la presente transazione il credito dell'ospedale di San Matteo di Pavia si riduce fino al 31 gennaio 1903, non computando in questo conto la cura degli infermi non aventi diritto alla beneficenza ricoverati nelle cliniche a scopo esclusivo dell'insegnamento, nell'anno scolastico 1901-902, a lire centonovantunmiladuecentotto e centesimi cinquantotto (191,208.58).

II.

Sua Eccellenza il Ministro della pubblica istruzione, mentre prende atto di tali rinuncie e riduzioni, promette e si obbliga colle riserve di cui al seguente articolo III:

1° di corrispondere all'ospedale di San Matteo di Pavia la somma residuante di lire 191,208.58, facendone pagamento in una sola rata od in rate alla cassa ospitaliera in Pavia;

2° di corrispondere all'ospedale medesimo l'interesse legale del 5 per cento sopra detta somma a partire dal 1° febbraio 1903 e fino al giorno di suo effettivo pagamento alla cassa del pio luogo, con proporzionale riduzione, nel caso di pagamento rateale, dell'interesse su ciascuna rata effettivamente versata alla tesoreria del pio luogo.

III.

La presente transazione viene subordinata, nell'interesse dei due enti stipulanti, alle autorizzazioni ed approvazioni di legge.

IV.

Nonostante la presente transazione le parti stipulanti ritengono salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto di transazione 5 gennaio 1805 inserito nell'istrumento 20 marzo 1805 rogato Oppizzi. A proposito del quale le parti si riservano di risolvere amichevolmente la questione all'atto della stipulazione delle nuove Convenzioni per le cliniche, per le quali già sono avviate le opportune amichevoli trattative.

V.

Resta riservata la liquidazione dell'ammontare del credito dell'ospedale per la cura degli infermi non aventi diritto alla beneficenza durante l'anno 1901-902, pur restando fissato che sulle somme liquidate sarà corrisposto all'ospedale l'interesse legale di mora a far tempo dal 1° febbraio 1903.

VI.

Le spese del presente atto preliminare ed ogni altra inerente e relativa si convengono ad esclusivo carico del Governo.

VII.

Letto e confermato e sottoscritto.

NUNZIO NASI.

Dott. LUIGI MONTEMARTINI.

ALLEGATO B.

Roma, li trenta maggio millenovecentotre, nel gabinetto del ministro della pubblica istruzione

Convenuti

per una parte S. E. il ministro della pubblica istruzione, onorevole Nunzio Nasi, domiciliato in Roma nel Ministero della pubblica istruzione, e per l'altra l'onorevole professore Luigi Montemartini, deputato al Parlamento, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di S. Matteo di Pavia, domiciliato in detta città, dimorante a Roma.

Premesso che con preliminare di transazione, del di diciannove febbraio millenovecentotre, le parti convennero che il Ministero della pubblica istruzione dovesse pagare all'Ospedale di S. Matteo di Pavia, per il credito dello stesso fino al 31 gennaio 1903, la somma residuale di lire centonovantunomiladuecentotto e centesimi cinquantotto (lire 191,208.58) in una sola rata od in rate, alla Cassa ospitaliera in Pavia, corrispondendo all'ospedale medesimo l'interesse legale del 5 per cento sopra detta somma, a partire dal 1° febbraio 1903, e fino al giorno del suo effettivo pagamento alla cassa del Pio Luogo, con proporzionale riduzione, nel caso di pagamento rateale, dell'interesse su ciascuna rata effettivamente versata alla tesoreria del Pio Luogo.

Ritenuto che per decreto ministeriale del 24 febbraio 1903, per mantenimento di ammalati ordinari e ammalati extraterritoriali, furono esatte dall'Ospedale di S. Matteo in Pavia, in data 2 aprile 1903, lire ventisettemilanovecentottantanove e centesimi quaranta (lire 27,989.40) le quali venivano così distinte:

Per ammalati ordinari, diarie n. 37,734 . . . L. 22,640.40

Per ammalati extraterritoriali, diarie n. 8915 . » 5,349 »

e perciò il credito dell'Ospedale di S. Matteo di Pavia, fino al 31 gennaio 1903, va ridotto della somma di lire 22,640.40, restando riservata, per l'articolo 5 del preliminare di transazione citato, la liquidazione della spesa per la cura degli infermi non aventi diritto alla beneficenza, durante l'anno 1901-902 (extraterritoriali);

Veduto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del di 17 aprile 1903, nel quale la Sezione prima, considerando che la somma convenuta a titolo d'interessi, di lire 15,560, già ridotta di lire 3,000, nel preliminare di convenzione citato, potesse ancora subire altra riduzione, opinava potesse approvarsi la transazione;

Considerato che, come risulta da una lettera del direttore della Banca popolare agricola, commerciale di Pavia, del di 5 maggio 1903, per interessi e tassa governativa, l'Ospedale di Pavia, dal 12 maggio 1899 al 5 maggio 1903, ha pagato lire 17,284.40.

Le parti hanno convenuto e stabilito quanto segue:

Art. 1. — A parziale modificazione del preliminare di transazione del 19 febbraio 1903, il credito dell'Ospedale di S. Matteo di Pavia, fino al 31 gennaio 1903, rimane di lire centosessantottomilacinquecentosessantotto e centesimi diciotto (lire 168,568.18) in seguito al pagamento di lire 22,640.40, fatto dal Ministero e computato sul debito del medesimo di lire 191,208.58.

Art. 2. — L'Amministrazione dell'Ospedale di San Matteo riduce detto suo credito di lire 168,568.18 a lire centosessantottomila (lire 168,000), e consente che l'interesse del 5 per cento, dal 1° febbraio 1903, sia computato sulla detta somma di lire 168,000, rinunciando alla rata d'interesse sulle lire 22,640.40 dal 1° febbraio al 2 aprile 1903.

Art. 3. — A parziale pagamento del credito dell'Ospedale per cura degli infermi extraterritoriali, durante l'anno 1901-902, la liquidazione del quale reddito resta riservata, l'Amministrazione dell'Ospedale dichiara di avere ricevuto la somma di lire cinquemilatrecentoquarantanove.

Art. 4. — Resta in vigore per tutt'altro il preliminare della transazione 19 febbraio 1903.

Art. 5. — Come la detta transazione del 19 febbraio 1903, anche la presente, nello interesse dei due enti stipulanti, viene subordinata alle autorizzazioni ed approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

N. NASI, *ministro della pubblica istruzione.*

Dott. LUIGI MONTEMARTINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni al piano d'ammortamento del prestito concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Pisa in base alla legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3^a) » (N. 525).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni al piano d'ammortamento della Cassa dei depositi e prestiti al comune di Pisa, in base alla legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3^a) ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 525).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti trasformerà con ammortamento a 50 anni, al saggio di originaria concessione, il residuo debito che il comune di Pisa ha verso la Cassa stessa in dipendenza dei mutui che gli furono concessi in base alla legge del 14 luglio 1887, n. 4760 (serie terza).

Nel bilancio del Ministero del tesoro, a partire dal 1908-1909, sarà stanziato il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, nella misura dell'1.50 per

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1907

cento in corrispondenza della originaria differenza tra il saggio normale vigente nel 1887 e quello ridotto del 3.50 per cento.

(Approvato).

Art. 2.

Per un periodo di 15 anni il comune di Pisa sarà sottoposto alla tutela della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale ai sensi della legge 17 maggio 1900, n. 173 e 19 maggio 1904, n. 185. Il bilancio normale del comune e le sue variazioni annuali verranno, per l'anzidetto periodo, approvati dalla Commissione Reale, sentita la Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 3.

Approvato il bilancio normale del comune di Pisa, la Cassa depositi e prestiti farà al comune stesso un nuovo mutuo per dimettere i debiti che esso ha verso i terzi.

(Approvato).

Anche questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per il Comitato segreto.

PRESIDENTE. Ora prego il Senato di deliberare pel giorno in cui si debba tenere la riunione in Comitato segreto.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho avuto l'onore, alcuni giorni fa, presentando il disegno di legge sulla proroga delle convenzioni postali e commerciali marittime, di far conoscere al Senato che il termine per la proroga di queste convenzioni scade alla fine del mese corrente. Si tratta quindi di provvedimento assai urgente e, poichè la relazione è già licenziata, io farei istanza che il Senato voglia consentire di fissare la discussione di questo disegno di legge in principio della seduta di domani.

PRESIDENTE. La domanda dell'onorevole ministro è appoggiata dal fatto che si tratta di un progetto che ha carattere di vera urgenza, dovendo essere approvato entro il mese cor-

rente. D'altra parte, in principio di seduta, si sono fatte varie proposte per la riunione del Comitato segreto. Io mi rimetto al Senato su quello che crederà di fare.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Sento dire che la relazione sul progetto di legge, di cui parla l'onor. ministro, non ancora è stata distribuita, per modo che, a' termini del regolamento, non potrebbe venire in discussione nella giornata di domani. Invece, se il Senato crede di deferire alla richiesta fatta dal signor ministro, dovrebbe fissarsi la discussione di questo progetto di legge per la tornata di giovedì. Siccome però per il Comitato segreto era stata stabilita la giornata di oggi, e per ciò erano venuti a Roma parecchi senatori che di solito prendono parte al Comitato segreto, così io mi credo in dovere, facendo parte della Commissione di contabilità, di riproporre ciò che era stato già proposto in principio di seduta, e cioè che il Comitato segreto si tenga nella giornata di domani, perchè se la discussione in Comitato segreto non si può fissare per la giornata di domani, molto probabilmente il Senato deve rimandarla a giorno indeterminato, dovendo alcuni membri della Commissione di contabilità, tra cui io che sono il relatore, allontanarsi dalla capitale. Per queste considerazioni io insisto sulla mia proposta, e prego il Senato di voler fissare per la tornata di domani la sua riunione in Comitato segreto.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Naturalmente io mi rimetto alle deliberazioni che prenderà il Senato sul suo ordine del giorno. Soltanto vorrei pregare che, in considerazione della grande urgenza dei provvedimenti contenuti in questa legge, si stabilisca che se domani il Senato si riunisce in Comitato segreto, la discussione di questo disegno di legge sia fatta in principio della seduta di dopo domani giovedì.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Credo che insieme alla parola autorevole del Governo si debba sentire anche quella di un senatore. Non è nostra colpa di non aver discusso e di non aver votato leggi.

Il Senato si è aggiornato per mancanza di progetti già discussi ed approvati con lungo indugio, dall'altro ramo del Parlamento. Con ciò non intendo di fare un appunto alla Camera dei deputati, ma tutelare il nostro decoro.

Noi abbiamo un ordine del giorno che non esiste più come guida dei lavori parlamentari. Vi sono Uffici centrali per cui si viene da ogni parte d'Italia, si scrive la relazione, ci si fa fretta perchè essa sia al più presto presentata, e poi il disegno di legge rimane all'ordine del giorno per settimane e mesi. Se il Senato indugiasse a discutere ed a votare, io mi spiegherei queste continue inversioni dell'ordine del giorno, ma poichè noi siamo assidui nei nostri lavori, pregherei i ministri a voler fare in modo che i nuovi disegni di legge possano essere discussi subito dopo esaurito questo ordine del giorno, che poi non è lungo.

Si tratta di progetti che stanno iscritti all'ordine del giorno da tanto tempo e se il Governo sente pressioni da una parte, noi ne sentiamo dall'altra. Io posso documentare che ogni giorno mi arriva una pioggia di telegrammi e di lettere per domandare la sollecita approvazione della legge sul riposo festivo, la cui relazione ho presentata da oltre una settimana.

Io domando al Senato se questa legge si debba discutere o si debba ancora ritardare, facendo credere che noi si voglia usare un facile ostruzionismo, che è lontano dai nostri propositi come dai nostri doveri.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Lungi da me l'idea di muovere rimprovero al Senato per ciò che riguarda il procedimento dei suoi lavori. Quindi a dir la verità non comprendo perchè l'onorevole senatore Arcoleo abbia voluto a me rivolgere un rimprovero.

Io non insisterei a che la discussione di questo disegno di legge avvenga assolutamente nella seduta di dopo domani se non si trattasse di questione assai urgente. Ho già detto l'altro giorno che questa proroga deve esser legge entro il mese di maggio. Se non si ottenesse questo noi ci troveremmo al 1° luglio 1908 nella condizione di dover sospendere i

servizi marittimi o di subire le condizioni che venissero fatte dalle varie Società assuntrici di questi servizi.

Necessita quindi assolutamente che questo disegno di legge diventi legge entro questo mese ed è perciò che la mia responsabilità mi obbliga a insistere perchè questo disegno di legge sia discusso al più presto.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. L'onor. Schanzer sa il rispetto che io ho per il Governo e per lui. E deve comprendere pure che le mie osservazioni non erano dirette contro la sua insistenza.

D'altra parte durante quattro giorni abbiamo avuto continue inversioni dell'ordine del giorno.

Ripeto, io non avevo nessuna intenzione di alludere al suo disegno di legge, che riconosco urgente. Era una questione di massima non diretta a lui, ma ad una pratica che non è decorosa nè pel Governo nè per il Senato.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sia in questi termini. Alcuni propongono che domani vi sia Comitato segreto, altri propongono che il Comitato segreto abbia luogo giovedì. Se si stabilisce il comitato segreto per la giornata di domani, noi potremo porre all'ordine del giorno di giovedì non soltanto il progetto di legge sul quale l'onor. ministro ha richiamato la nostra attenzione, essendo di massima urgenza, ma anche tutti gli altri progetti di legge contenuti nell'ordine del giorno, compreso pure quello sul riposo settimanale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Domani si potrebbe mettere all'ordine del giorno, prima la riunione del Senato in Comitato segreto e poi immediatamente dopo la seduta pubblica, la votazione dei disegni di legge approvati oggi e dopo la discussione della legge proposta dall'onor. ministro delle poste e dei telegrafi che ha veramente carattere di urgenza.

Questa condotta sarebbe più conveniente per l'interesse del Senato e per l'interesse della cosa pubblica.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa proposta del senatore Pierantoni potrebbe conciliare i desideri di tutti. Io proporrei quindi che si cominciasse con la seduta pubblica, nella quale si voterebbero i progetti oggi approvati e poi

si passerebbe alla discussione del progetto di legge proposto dal ministro delle poste e dei telegrafi. Dopo la seduta pubblica poi il Senato potrebbe radunarsi in Comitato segreto.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Siamo d'accordo tanto il ministro quanto noi proponenti di mettere prima il Comitato segreto, e doman l'altro o dopo, la discussione della legge che l'onorevole ministro delle poste desidera sia subito approvata.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. A me pare che si potrebbe risolvere la questione in questo modo: tenere domani due sedute una antimeridiana ed una pomeridiana nella prima il Senato potrebbe riunirsi in Comitato segreto, nella seduta pomeridiana il Senato potrebbe votare le leggi approvate oggi e passare alla discussione della legge che interessa il ministro delle poste e dei telegrafi.

Voci. No, no, voti mo la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Io credo che la cosa si possa conciliare nel modo più semplice. Noi cominceremo domani colla seduta pubblica all'ordine del giorno della quale metteremo le votazioni a scrutinio segreto delle leggi approvate oggi e la discussione della legge di proroga di cui ha parlato il ministro delle poste. Questa seduta ci potrà tenere occupati al massimo per una mezz'ora. Dopo di ciò resterà a noi tutto il pomeriggio libero per poter discutere del nostro bilancio in Comitato segreto.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Mi permetto una sola osservazione. Io credo che per avere il numero legale per la votazione sia molto meglio far prima il Comitato segreto e poi la seduta pubblica, altrimenti quando saremo a votare bisognerà aspettare perchè si raggiunga il numero legale, e così non resterà più tempo per il Comitato segreto. Facendo invece prima il Comitato segreto e dopo la seduta pubblica, avremo certamente il numero legale per le votazioni.

PRESIDENTE. Finita la seduta non è più possibile fare votazioni. Io credo che la soluzione da me proposta sia la più conveniente. Pongo quindi ai voti questa proposta: cioè che

al principio della seduta sia messa la discussione del progetto di legge sul quale il ministro delle poste insiste; poi la votazione dei progetti di legge stati oggi approvati e infine il Comitato segreto.

CEFALY. Sta bene; credo però che si potrebbe cominciare la seduta alle 14.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Prenderemo una via di mezzo e potremo cominciare la seduta alle 14 e mezzo.

Mi pare che siamo tutti d'accordo su questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14,30.

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Proroga delle convenzioni vigenti pei servizi postali e commerciali marittimi (N. 571 - urgenza).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri (N. 531);

Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 528);

Stanziamiento di L. 152,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 529);

Trasferimenti dei professori universitari (N. 496);

Rimborso delle spese sostenute dall'Ospe-dale di S. Matteo in Pavia per il mantenimento delle Cliniche universitarie (N. 534);

Variazioni al piano d'ammortamento del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa in base alla legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3^a) (N. 525).

Dopo la seduta pubblica

Comitato segreto.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 2 giugno 1907 (ore 19.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche